

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 49

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 6 dicembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 210. Ordinanza 8 - 30 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Possibilità che il prefetto disponga la riduzione alla metà della sanzione accessoria - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, costituzionali e convenzionali, di eguaglianza, proporzionalità e rieducazione della pena - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale di norma presa a raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 224, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 8, 11 e 29; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 49, comma 3.....

Pag. 1

N. 211. Sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Polizia (forze di) - Polizia penitenziaria - Concorso per vice-ispettore - Vincitrici assenti dal lavoro per maternità - Partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza dal lavoro - Successiva immissione in ruolo - Decorrenza giuridica parificata a quella degli altri vincitori - Omessa previsione - Violazione della parità di trattamento tra donne e uomini e dei principi a tutela della maternità e dei minori - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, artt. 27, comma 2, e 28, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma; Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, art. 11; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 23; direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera a). .

Pag. 3


N. 212. Sentenza 25 ottobre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Immigrazione - Richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione - Trattenimento disposto dal questore, laddove si presuma che la richiesta sia stata presentata a fini dilatori - Riesame per la convalida del provvedimento di trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale - Asserita decorrenza del termine di efficacia del provvedimento da quando è stato disposto il trattenimento anziché dall'acquisito della qualità di richiedente protezione internazionale - Denunciata violazione della libertà personale - Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 146, art. 6, comma 5.
- Costituzione, art. 13.....

Pag. 8



N. 213. Ordinanza 8 novembre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode del mezzo - Applicazione automatica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 8, come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
- Costituzione, art. 3..... Pag. 16

N. 214. Ordinanza 8 novembre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale - Guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - Fattispecie sanzionata a titolo di reato, anziché come illecito amministrativo - Denunciata violazione dei principi di legalità della pena e di offensività del reato, della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma. Pag. 18

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 153. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 ottobre 2023

Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Previsione che, per i redditi prodotti all’estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 79, comma 2, “e conseguentemente [...] artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all’ipotesi di cui all’art. 112 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002)”.

In subordine:


Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Redditi prodotti all’estero - Richiesta ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente. Previste sanzioni per le ipotesi di mancata presentazione della documentazione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, “(limitatamente al riferimento all’ipotesi di cui all’art. 112 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002)”.

In ulteriore subordine:

Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Redditi prodotti all’estero - Richiesta ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente – Previsione che richiede la medesima certificazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell’ultimo anno per il quale sia maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 79, comma 2, “(o in subordine [...] combinato disposto di tale norma e degli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. c) e 114 comma 1)”..... Pag. 21



N. 155. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 ottobre 2023

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Demanio marittimo – Interpretazione autentica dell’art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, come convertito - Occupazione senza titolo dei beni demaniali, consistente nella realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili – Prevista applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo “parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente D.L. n. 400 del 1993”.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”), art. 1, comma 257, secondo periodo.. .

Pag. 30





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 210

Ordinanza 8 - 30 novembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Possibilità che il prefetto disponga la riduzione alla metà della sanzione accessoria - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, costituzionali e convenzionali, di eguaglianza, proporzionalità e rieducazione della pena - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale di norma presa a raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 224, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 8, 11 e 29; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 49, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di La Spezia, nel procedimento vertente tra L. d.M. e la Prefettura di La Spezia, con ordinanza del 27 giugno 2022, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Ritenuto che, con ordinanza del 27 giugno 2022, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2022, il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e agli artt. 47 e 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);

che, per quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, il giudizio *a quo* concerne l'opposizione avverso una ordinanza del prefetto irrogativa della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di duecentoventitré giorni, detratti i sei mesi già scontati in via cautelare, per la violazione dell'art. 186, comma 2, lettera b), e comma 2-bis, cod. strada;

che il rimettente afferma che il processo penale per guida in stato di ebbrezza è stato definito con declaratoria di estinzione per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale;



che il giudice *a quo* riferisce di essere a conoscenza del fatto che questioni analoghe alle odierne sono state sollevate da altro giudice di pace e non sono state ancora decise, ritenendo tuttavia opportuno evidenziare ulteriori profili di illegittimità costituzionale della medesima disposizione censurata;

che, invero, ad avviso del rimettente, quest'ultima, oltre che con il principio di eguaglianza - violato per il dettore trattamento normativo riservato all'esito della messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. rispetto ai benefici riconosciuti dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in caso di ammissione dell'imputato, dopo la condanna, ai lavori di pubblica utilità -, contrasterebbe anche con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena, desumibili non solo dall'art. 27, terzo comma, Cost., ma anche dalle richiamate norme sovranazionali interposte.

Considerato che il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49, comma 3, CDFUE;

che il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente risulta modificato dalla sentenza n. 163 del 2022, pubblicata successivamente all'ordinanza di rimessione, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà;

che detta sentenza ha affermato che l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada discende dalla manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente era ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre risultava escluso il beneficio dell'identica riduzione ove applicata dal prefetto in caso di esito positivo della messa alla prova;

che, tuttavia, la sentenza n. 163 del 2022 ha ravvisato l'irragionevolezza dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo, ipotesi cui - per quanto si evince dall'ordinanza di rimessione - è invece riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l'incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (*ex plurimis*, ordinanze n. 184, n. 183 e n. 49 del 2020; n. 182 del 2019; n. 154 del 2018);

che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, alla luce del mutato contesto normativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*


Stefano PETITTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 211

Sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Polizia (forze di) - Polizia penitenziaria - Concorso per vice-ispettore - Vincitrici assenti dal lavoro per maternità - Partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza dal lavoro - Successiva immissione in ruolo - Decorrenza giuridica parificata a quella degli altri vincitori - Omessa previsione - Violazione della parità di trattamento tra donne e uomini e dei principi a tutela della maternità e dei minori - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, artt. 27, comma 2, e 28, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma; Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, art. 11; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 23; direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera a).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Ministero della giustizia e A. C., con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visto l'atto di costituzione di A. C.;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2023 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi gli avvocati Sara Di Cunzolo e Pier Paolo Polese per A. C.;

deliberato nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2023, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.



Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonché all'art. 11 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132.

1.1.- La prima delle disposizioni censurate, l'art. 27, comma 2, disciplina i casi di dimissione dal corso di formazione per la nomina a vice ispettore di Polizia penitenziaria. Nel testo vigente *ratione temporis*, questa disposizione prevedeva che «[g]li allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri».

La seconda disposizione censurata è dedicata al procedimento di nomina a vice ispettore a seguito di concorso interno e, nel testo vigente *ratione temporis*, stabiliva che «[i]l corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo».

1.2.- Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate innanzitutto in riferimento all'art. 3 Cost., per la discriminazione delle donne in ragione della maternità, che deriverebbe dal differimento dell'immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso, nonché per la disparità di trattamento rispetto ai vincitori ammessi a ripetere il corso per infermità, rispetto ai quali l'art. 18, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992 prevede la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici.

Il Consiglio di Stato denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 31 e 37 Cost. che tutelano la maternità, l'infanzia e il lavoro femminile. Ad avviso del giudice rimettente, il differimento dell'immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso determinerebbe un «effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice ispettrici», tale da costituire un disincentivo alla partecipazione delle donne al concorso, nonché alla maternità.

Sarebbe altresì violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 23 CDFUE; agli artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2006/54/CE, nonché all'art. 11 CEDAW.

2.- Nel giudizio *a quo*, il Consiglio di Stato è chiamato a decidere sull'appello proposto da un'ispettrice del Corpo di Polizia penitenziaria per la riforma della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso volto a ottenere l'annullamento dell'atto con cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha stabilito la decorrenza dell'immissione in ruolo della ricorrente come vice ispettore in prova dal 18 dicembre 2014, al pari degli altri partecipanti al corso di formazione successivo a quello cui la ricorrente non aveva potuto partecipare.

Il giudice *a quo* riferisce che il 9 luglio 2001 l'appellante era stata dichiarata vincitrice del concorso pubblico per allievi vice ispettori e che - in considerazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro per le condizioni della gravidanza, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) - era stata ammessa a partecipare al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro. Tuttavia, questo corso veniva attivato solo dodici anni più tardi, l'11 novembre 2013, per i vincitori del concorso successivo.

Dopo avere superato gli esami finali di questo corso di formazione, con il provvedimento impugnato l'appellante veniva finalmente immessa nel ruolo dei vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, a decorrere dalla data del giuramento, al pari di coloro che avevano frequentato lo stesso corso.

2.1.- Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* osserva, in primo luogo, che l'amministrazione avrebbe correttamente applicato le disposizioni censurate ai fini dell'ammissione dell'appellante al primo corso successivo al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro. Questa disciplina, tuttavia, non prevede la retrodatazione della nomina: pertanto, nel caso in esame, la decorrenza degli effetti giuridici è stata stabilita dalla data del giuramento, anziché da quella precedente, stabilita per gli altri vincitori dello stesso concorso cui aveva partecipato l'appellante.

D'altra parte, la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata sarebbe esclusa sia dal chiaro tenore letterale delle disposizioni censurate, sia dal raffronto con la differente disciplina prevista dall'art. 18, comma 4 (*recte*: comma 5), per i concorrenti dimessi dal corso per infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio, ai quali è riconosciuta la retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della decorrenza nella qualifica. Tuttavia, questa previsione non sarebbe applicabile alle vincitrici assenti per maternità, sebbene entrambe le categorie di personale considerate abbiano diritto a partecipare al primo corso successivo.



Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che le disposizioni censurate siano incompatibili anche con il diritto dell'Unione europea e che ciò renda opportuno un intervento con effetti erga omnes di questa Corte (a questo riguardo, sono richiamate le sentenze n. 112, n. 63 e n. 20 del 2019 e l'ordinanza n. 117 del 2019).

2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, l'ordinanza di rimessione riporta ampi passaggi della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 24 dicembre 2021, n. 8578, che ha ritenuto illegittima l'esclusione di una candidata in stato di gravidanza dal concorso per allievi finanziari, ritenendola in contrasto sia con il quadro normativo di riferimento, sia con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, volti ad evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all'accesso al lavoro.

2.3.- Il giudice *a quo* fa inoltre rilevare che, nella sentenza 16 febbraio 2006, in causa C-294/04, Sarkatzis Herero, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che il differimento dell'entrata in servizio come dipendente di ruolo conseguente al congedo di maternità costituisce un trattamento sfavorevole vietato, poiché in contrasto con la direttiva CEE n. 76/207 del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il giudice rimettente richiama, altresì, la sentenza della CGUE 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli, che ha ritenuto non conforme al principio di proporzionalità l'esclusione automatica dal corso di formazione per vice commissario di Polizia penitenziaria, senza tenere conto né della fase del corso in cui si verifica l'assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita. Infatti, nel caso sottoposto all'esame della CGUE, la disciplina statale italiana si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternità il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzare detto corso secondo cadenze prestabilite.

2.4.- Con riferimento al caso in esame, il giudice *a quo* osserva che le disposizioni censurate, pur consentendo la partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza per maternità, tuttavia non temperano l'effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice ispettrici, derivante dal differimento dell'immissione in ruolo rispetto ai vincitori del loro stesso concorso. Ad avviso del Consiglio di Stato, tale disciplina - oltre a costituire un disincentivo rispetto alla partecipazione delle donne al concorso, nonché alla maternità - non garantirebbe l'uguaglianza e la parità di trattamento tra uomo e donna con riferimento all'accesso al lavoro e comporterebbe una discriminazione delle donne a causa della maternità.

D'altra parte, non potrebbe essere invocata, in senso opposto, la discrezionalità del legislatore nel contemperamento dei valori costituzionali, poiché la limitata tutela assicurata dalla disciplina in esame non sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE.

Il giudice *a quo* sottolinea, infine, che la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina in ruolo alla stessa data di decorrenza attribuita agli idonei del corso di formazione originario è già prevista per i vincitori assenti dal corso per infermità, indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi, in concreto, abbiano potuto ripetere il corso (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 443 del 1992).


3.- Si è costituita in giudizio la parte appellante nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato.

La parte fa rilevare che le disposizioni censurate - pur consentendo alla donna di partecipare al corso di formazione successivo - determinano tuttavia il differimento degli effetti giuridici della nomina rispetto ai colleghi di sesso maschile. Ciò si risolverebbe in un trattamento discriminatorio nei confronti delle donne, in ragione dello stato di maternità, ponendosi in contrasto sia con i principi costituzionali, sia con quelli del diritto europeo. Le disposizioni produrrebbero effetti disincentivanti e discriminatori per le donne rispetto all'accesso ai medesimi ruoli, in quanto solo loro risulterebbero penalizzate nella progressione in carriera.

La discriminazione denunciata sarebbe ravvisabile non solo rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso, ma anche rispetto a coloro che, nell'ambito della stessa procedura selettiva, non abbiano partecipato al corso di formazione per infermità. Rispetto ad essi, infatti, l'art. 18, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992 prevede - sia pure ai soli effetti giuridici - l'immissione nei ruoli con la medesima decorrenza ai fini giuridici attribuita agli altri idonei del corso.

Le disposizioni censurate violerebbero, altresì, gli artt. 4, 31, secondo comma, 37 e 117, primo comma, Cost. Al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 158 del 2018.

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.



Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 23 CDFUE, agli artt. 2, paragrafo 2, lettera c), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE, nonché all'art. 11 CEDAW.

2.- Occorre premettere che nell'ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, stabilito dal d.lgs. n. 443 del 1992, i vincitori del concorso per vice ispettori sono nominati allievi vice ispettori e devono frequentare un apposito corso di formazione (art. 25, comma 1), al termine del quale gli allievi che abbiano superato gli esami e le prove pratiche e abbiano così ottenuto il giudizio di idoneità al servizio sono immessi in ruolo con la qualifica di vice ispettore (art. 25, comma 4).

L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno avviene secondo analoghe modalità. L'art. 28, al comma 4, stabilisce infatti che i vincitori del concorso interno che abbiano superato gli esami finali del corso semestrale conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.

L'art. 27, comma 2, regola gli effetti dei periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e consente alle allieve ispettrici, assenti dal corso di formazione per maternità, di partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro.

Il richiamo alla «assenza determinata da maternità» contenuto nella disposizione censurata deve intendersi riferito agli istituti disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001. Esso pone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto - nonché durante i tre mesi dopo il parto (art. 16, comma 1, lettere a, b e c). È inoltre prevista l'interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternità, in caso di gravi o particolari motivi, valutati dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di contemperare il diritto della donna in maternità di conservare la posizione di vincitrice del concorso con le esigenze della par condicio, della completezza della formazione degli allievi, nonché dell'ordinato e sollecito svolgimento della procedura selettiva, la disposizione censurata riconosce dunque alle allieve ispettrici assenti per maternità la possibilità di partecipare al corso di formazione immediatamente successivo ai periodi di assenza. Essa è volta ad evitare che si rifletta in danno delle vincitrici del concorso un evento, quale la maternità, attinente alla sfera personale, che impedisce la frequenza del corso di formazione propedeutico all'immissione in ruolo e all'avanzamento in carriera.

2.1.- In effetti, pur consentendo la partecipazione al corso di formazione successivo al periodo di assenza, la disciplina posta dalle disposizioni censurate non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternità, la possibilità di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso.

Al riguardo, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, ha stabilito che l'istituto della retrodatazione della nomina ha carattere eccezionale e pertanto non è suscettibile di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498, e 22 luglio 2022, n. 6463; sezione quarta, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR Lazio, sezione prima-*quater*, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio 2019, n. 5723). Dunque, esso richiede, ai fini della sua applicabilità, una norma espressa, che non si rinviene nel caso in esame.

2.2.- Va inoltre sottolineato che, in tempi più recenti, il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre nello stesso ordinamento della Polizia penitenziaria un meccanismo come quello invocato dal giudice *a quo*. Per le candidate in maternità è stata infatti prevista - oltre all'ammissione al corso di formazione successivo - anche la retrodatazione degli effetti giuridici dell'immissione in ruolo.

In particolare, l'art. 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), ha introdotto il comma 14-*bis* dell'art. 44 del d.lgs. n. 95 del 2017. Questa disposizione riconosce il meccanismo della retrodatazione ai fini giuridici dell'immissione in ruolo a beneficio delle vincitrici dei concorsi per tutti i ruoli e per tutte le qualifiche della Polizia penitenziaria.

Tale misura si aggiunge a quelle previste dalla prima parte dello stesso comma 14-*bis*, rappresentate, da un lato, dalla possibilità di rinviare i prescritti accertamenti di idoneità ed efficienza fisica alla prima sessione successiva alla



cessazione dell'impedimento e, dall'altro lato, dall'ammissione al primo corso di formazione utile, in aggiunta ai relativi partecipanti. Ancorché l'intervento normativo in esame non sia applicabile *ratione temporis* al caso oggetto del giudizio *a quo*, la novità che esso introduce rappresenta una significativa evoluzione dell'ordinamento della Polizia penitenziaria nella direzione dell'attuazione del diritto antidiscriminatorio in ambito lavorativo.

2.3.- Così ricostruita, la disposizione censurata si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Come si è visto, per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, l'immissione in ruolo viene posticipata sino alla conclusione del successivo corso. Ciò determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di chances. Si tratta, peraltro, di un ritardo che potrebbe anche protrarsi per molto tempo, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui il successivo corso di formazione è stato attivato a distanza di dodici anni da quello originario.

L'art. 3 Cost. è violato poiché la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si riflette nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso. Né può considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.

Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l'interesse primario dei minori. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).

A questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva affermazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si è accompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità» (art. 2, paragrafo 2, lettera c, della direttiva n. 2006/54/CE) e qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all'accesso al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere a e b, della direttiva citata). I principi posti da questa direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».


Proprio con riguardo agli effetti del congedo per maternità, la CGUE ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione europea la disciplina italiana concernente i corsi di formazione per la nomina a vice commissario della Polizia penitenziaria, nella parte in cui tale normativa si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternità il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzare detto corso secondo scadenze prestabilite (CGUE, prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli).

È inoltre significativo che nei sistemi giuridici di altri Stati membri dell'Unione europea - tra i quali Spagna, Francia e Germania - l'esigenza di preservare la parità di trattamento nell'accesso alla carriera è soddisfatta attraverso meccanismi che tengono conto, sia pure con sfumature differenti, anche dei periodi di assenza per maternità ai fini dell'accesso e della progressione in carriera, allo scopo di evitare ricadute negative sulla posizione giuridica e lavorativa delle donne.

2.4.- In riferimento agli effetti del congedo obbligatorio di maternità sul diritto all'immediata assunzione in servizio, la giurisprudenza di questa Corte ha già ravvisato la violazione dei principi posti dagli artt. 3, 31 e 37 Cost. nella disciplina regionale che determinava una «discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, che si sostanzia nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo» (sentenza n. 200 del 2020).

Il meccanismo della retrodatazione della decorrenza degli effetti giuridici dell'immissione in ruolo è volto proprio a eliminare la penalizzazione delle donne assenti dal corso di formazione per maternità, attraverso il riallineamento, ai soli fini giuridici, della loro data di nomina a quella degli altri vincitori del medesimo concorso.

Deve pertanto ritenersi che - nel differire l'immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternità - le disposizioni censurate determinano un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità,



in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all'impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.

3.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato devono pertanto essere accolte. Gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

3.1.- Restano assorbite le questioni relative agli altri parametri evocati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Marco D'ALBERTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_230211


N. 212

Sentenza 25 ottobre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Immigrazione - Richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione - Trattenimento disposto dal questore, laddove si presuma che la richiesta sia stata presentata a fini dilatori - Riesame per la convalida del provvedimento di trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale - Asserita decorrenza del termine di efficacia del provvedimento da quando è stato disposto il trattenimento anziché dall'acquisito della qualità di richiedente protezione internazionale - Denunciata violazione della libertà personale - Inammissibilità della questione.

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 146, art. 6, comma 5.
- Costituzione, art. 13.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998», promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nel procedimento vertente tra W. H. e il Ministero dell'interno, con ordinanza dell'11 dicembre 2022, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2023.


Visti l'atto di costituzione di W. H., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2023, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, ha sollevato, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d.lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di "richiedente protezione internazionale" ai sensi dell'art. 2 let. a) d.lgs. 142/2015».

1.1.- In punto di fatto, il rimettente riferisce di dover decidere sull'istanza di riesame della convalida, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2 novembre 2022, relativamente al trattenimento disposto dal Questore di Milano, in data 31 ottobre 2022, nei confronti di W. H., di cittadinanza tunisina, richiedente la protezione internazionale.

Nell'ordinanza si precisa che lo straniero era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione per irregolare presenza sul territorio nazionale (a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale), emesso dal Prefetto di Verona in data 11 ottobre 2021, con successivo trattenimento, disposto dal Questore di detta provincia, presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Gorizia, centro dal quale si era allontanato senza autorizzazione, e quindi di un nuovo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma in data 20 ottobre 2022, e, infine di un nuovo provvedimento di trattenimento del Questore della stessa provincia, in attesa dell'espulsione, al fine di effettuare ulteriori accertamenti sulla sua identità e nazionalità, provvedimento eseguito presso il CPR di Milano nella medesima data, e trasmesso per la convalida al giudice di pace di Milano nei termini previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): convalida avvenuta con decreto in data 21 ottobre 2022.



Riferisce il rimettente che il successivo provvedimento di trattenimento (quello del 31 ottobre 2022) è stato motivato dal Questore di Milano in relazione alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, quella, cioè, del richiedente protezione internazionale che si trovi già trattenuto presso un CPR e nei confronti del quale vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in via strumentale, al solo scopo, cioè, di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. Rappresenta, altresì, che W. H., ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale, trasmessa in data 25 ottobre 2022, allorché lo straniero si trovava ristretto presso il CPR di Milano, e poi formalizzata, secondo la procedura di cui all'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), con la redazione del modello "C3", in data 3 novembre 2022. L'ulteriore provvedimento di trattenimento gli è stato notificato alle ore 11:00 del 31 ottobre 2022. L'udienza per la convalida ha poi avuto avvio alle ore 9:30 del 2 novembre 2022 (come evincibile dal processo verbale allegato al ricorso) e il relativo provvedimento è stato pronunciato dal giudice a conclusione dell'udienza stessa. Infine, la Commissione Territoriale di Bologna, in data 7 novembre 2022, ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, che è stato rimpatriato in data 10 novembre 2022, poche ore prima del deposito del ricorso per il riesame della convalida del trattenimento, sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi.


Esposte le ragioni per le quali l'unica censura sollevata dal ricorso per riesame, concernente il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 28-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, non sarebbe fondata, il giudice *a quo* si pone il problema dei termini per la convalida del trattenimento nella particolare fattispecie sottoposta al suo esame, offrendo una ricostruzione del panorama normativo interno. Al riguardo, ricorda che la competenza per l'adozione del provvedimento di trattenimento, nei confronti di un richiedente protezione internazionale, spetta all'autorità amministrativa (il questore: art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015), con successiva verifica giurisdizionale di legittimità che, trattandosi di una misura privativa della libertà personale, «è imposta, prima che dall'adeguamento alla direttiva, dal dettato costituzionale ex art. 13 Cost.».

Tuttavia, delle modalità di tale controllo giurisdizionale «non sono fornite esplicitazioni» da parte delle norme interne, le quali (art. 6, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 142 del 2015) si limitano a menzionare l'udienza di convalida ed effettuano il rinvio, in quanto compatibile, all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, il cui comma 3 stabilisce quanto segue: «[i]l questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento».

Rispetto a tali modalità procedurali, a giudizio del rimettente sarebbe «indubbia» la pertinenza del parametro costituzionale di cui all'art. 13, terzo comma, Cost., posto che il trattenimento costituisce una forma di limitazione della libertà personale (è richiamata, con ampio stralcio, la sentenza di questa Corte n. 105 del 2001). Pertanto, anche la peculiare situazione dello straniero già ristretto, il quale presenti domanda di protezione internazionale, andrebbe vagliata alla luce di tale parametro, con la precisazione che la ipotesi in esame determina «una prosecuzione di trattenimento»: a norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, infatti, in presenza dei fondati motivi per ritenere la strumentalità della domanda di protezione internazionale, il richiedente già trattenuto «rimane nel centro». Il provvedimento del questore, la cui motivazione deve esplicitare le ragioni che fanno ritenere la strumentalità della domanda di protezione internazionale, determina la continuazione del trattenimento del soggetto già trattenuto, incidendo anch'esso, pertanto, sulla libertà personale.

Del resto - osserva il rimettente - una volta che lo straniero trattenuto abbia presentato la domanda di protezione internazionale, il precedente provvedimento di trattenimento non sarebbe più idoneo a giustificare il mantenimento della restrizione alla libertà, in quanto lo straniero «muta, per così dire, statuto, e diviene richiedente asilo». Nei suoi confronti non è più possibile disporre l'espulsione né potrebbe perpetuarsi la situazione stessa del trattenimento, a meno che non vi sia una nuova valutazione, in tal senso, da parte del questore, per l'appunto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015. Tale condizione, ricorda il rimettente, determina uno spostamento di competenza quanto al giudizio di convalida: se, normalmente, per il caso dello straniero non richiedente asilo, l'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 attribuisce la competenza della convalida al giudice di pace, per la diversa situazione dello straniero ristretto, ma richiedente asilo, l'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 2017, n. 46, attribuisce la competenza del giudizio di convalida alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun Tribunale.

La rimarcata «diversa condizione del soggetto» discende, dunque, dal provvedimento del questore che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, valuta la sussistenza dei fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata solo al fine di eludere, impedire o ritardare il rimpatrio. Tale provve-



dimento, che non è un semplice riesame del precedente trattenimento e determina una nuova restrizione della libertà personale, dovrà dunque essere adottato e comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che è chiamata a convalidarlo nelle successive quarantotto ore.

Quanto al momento in cui si verifica il «mutamento del titolo», il rimettente valorizza la distinzione tra i concetti di «domanda di protezione internazionale» e di «manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale», richiamando le pertinenti norme del d.lgs. n. 142 del 2015. A suo giudizio, assume rilievo la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale che sia pervenuta nella sfera di conoscibilità legale dell'organo deputato a riceverla (il questore), trattandosi, in sostanza, secondo il rimettente, di «atto recettizio».

1.2.- Ciò posto, in chiave di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, il rimettente sottolinea la circostanza che, nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, la limitazione di libertà dello straniero non viene operata coattivamente da parte dell'autorità amministrativa, trattandosi di situazione restrittiva già in essere. Tuttavia la presentazione, da parte dello straniero già trattenuto, della domanda di protezione internazionale fa venir meno la legittimità della restrizione, con la conseguenza che egli dovrebbe essere liberato: ciò, pur sempre se sussista il requisito della non strumentalità della domanda. Di conseguenza, osserva il rimettente, il provvedimento amministrativo che motivi in ordine all'effettiva sussistenza della condizione necessaria per il trattenimento (la strumentalità della domanda) si configura alla stregua di «uno di quei provvedimenti provvisori autorizzati dalla legge e contemplati dall'art. 13 c. 3 Cost. i quali tuttavia devono essere tempestivamente sottoposti al controllo giurisdizionale».


Il richiamo all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 determinerebbe, allora, «un'evidente distorsione nella disciplina»: quella disposizione fa invero decorrere il termine di quarantotto ore per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria «dall'adozione del provvedimento», ossia da un momento che, per la fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, non coincide con l'inizio della (rinnovata) limitazione della libertà personale. Per quella fattispecie, infatti, il momento rilevante coinciderebbe, piuttosto, con «la prosecuzione di fatto del trattenimento», discendente dalla domanda di protezione internazionale. L'applicazione dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 anche alla fattispecie in esame, pertanto, «finisce per posticipare la decorrenza» del termine di quarantotto ore per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria «al momento in cui avrà luogo un'attività che è rimessa alle procedure organizzative interne all'autorità amministrativa», ossia al momento in cui il questore adoterà il provvedimento che motiva in ordine alla pretestuosità della domanda di protezione internazionale.

A giudizio del rimettente, il momento rilevante è quello in cui si produce l'effetto coercitivo, cioè quello in cui lo straniero «ha acquisito la qualifica di "richiedente"» e prosegue legittimamente «solo se entro quarantotto ore dal dispiegamento dell'effetto coercitivo l'autorità giudiziaria sia investita del controllo su di esso». Entro tale termine, pertanto, il questore dovrebbe deliberare in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, redigere il provvedimento, formalizzando la determinazione di far proseguire il trattenimento in un atto motivato, e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto accade in tema di trattenimento dello straniero non richiedente asilo, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998. Qualora, invece, si ritenesse che le quarantotto ore decorrano dall'adozione del provvedimento, si avrebbe un termine del tutto sproporzionato a fronte dell'unico adempimento da compiere (e cioè, la sola trasmissione degli atti al giudice), ciò che svuoterebbe la disciplina «di ogni efficacia di garanzia, contrastando così con il dettato dell'art. 13 c. 3 Cost.».

In definitiva, sarebbe non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all'art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma - richiamando la disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto - non prevede che il termine di quarantotto ore per investire l'autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall'acquisizione della qualità di «richiedente» in capo al trattenuto, dovendosi individuare in detto momento la potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona sulla quale deve incentrarsi il controllo del giudice.

1.3.- La questione sarebbe anche rilevante, posto che, pur se lo straniero è stato rimpatriato in data 10 novembre 2022 (in orario antecedente al deposito del ricorso per il riesame della convalida del trattenimento), sussisterebbe comunque l'interesse ad agire «nella prospettiva della tutela del diritto al risarcimento per l'illegittima restrizione della libertà personale», oggetto di domanda giudiziale.

Né sarebbe possibile, a giudizio del rimettente, interpretare la disposizione censurata in senso conforme al dettato costituzionale. Il richiamo all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, operato dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che nulla specifica in merito alla fattispecie del richiedente divenuto tale in corso di trattenimento, non avallerebbe «margini di interpretazione», e ciò «nonostante la clausola di compatibilità» che, per la fattispecie da decidere, non opererebbe «un filtro sufficientemente stringente». Il riferimento temporale sarebbe inequivoco, così come inequivoco



sarebbe il termine «adozione», utilizzato dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che non potrebbe di certo riferirsi a un provvedimento implicito. Del resto, a giudizio del rimettente, non potrebbe pervenirsi in via interpretativa all'imposizione di un termine perentorio a carico dell'autorità di pubblica sicurezza, dovendo correttamente intendersi «l'effetto di diretta applicabilità dell'art. 13 Cost.», già affermato da questa Corte nella sentenza n. 11 del 1956.

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Sotto il primo profilo, la difesa erariale deduce il difetto di rilevanza. Osserva al riguardo che il rimedio del riesame ha natura sostanzialmente cautelare, a presidio del diritto alla libertà personale, ed è dunque ancorato al presupposto che, al momento del giudizio, il soggetto sia effettivamente trattenuto. Nel caso di specie, simile presupposto non ricorrerebbe, essendo pacifico che il ricorrente era già stato espulso al momento della trattazione del riesame; pertanto, detto rimedio non era più attivabile, dovendo piuttosto percorrersi la strada del ricorso per cassazione (i cui termini, si precisa, erano ancora pendenti al momento in cui è stata proposta l'istanza di riesame).

L'Avvocatura solleva poi una seconda eccezione di inammissibilità, avuto riguardo al petitum formulato dal giudice *a quo*. Quest'ultimo, invero, avrebbe richiesto una pronuncia demolitoria per quanto riguarda la disposizione dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e, al contempo, una pronuncia additiva per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, secondo l'interveniente, sarebbe stata parimenti censurata). Tuttavia - osserva la difesa erariale - condizione di ammissibilità della pronuncia additiva è che l'omissione sia colmabile attraverso l'adozione di una soluzione che sia l'unica conforme a Costituzione; viceversa, qualora la lacuna normativa possa essere colmata con un ventaglio di possibili diverse soluzioni, che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, l'intervento additivo è precluso dall'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Nel merito, comunque, la questione sarebbe non fondata.

Viene richiamata, anzitutto, la previsione dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 del 2015, a norma del quale «[q]uando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda».


La difesa erariale evidenzia che, attraverso il richiamo alla disciplina delle espulsioni, per come operato dall'art. 6, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 142 del 2015, il momento a partire dal quale far decorrere il termine di quarantotto ore per l'attivazione del controllo giurisdizionale nella fattispecie *de qua* sarebbe da individuare «nel momento di adozione del provvedimento questorile». Tale interpretazione sarebbe conforme all'art. 13, terzo comma, Cost.

Analogo meccanismo di convalida, del resto, sarebbe previsto per le espulsioni con accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamate anche in seno alla disciplina che regola il cosiddetto «respingimento differito» alla frontiera di cui all'art. 10, commi 2 e 2-bis, del medesimo testo unico.

A fronte della restrizione della libertà personale - che pacificamente discende dal provvedimento di trattenimento - la conseguente attività del questore dovrebbe avvenire senza ritardo, come anche stabilito dall'art. 9 della direttiva 2013/33/UE.

La non fondatezza del ragionamento sviluppato dal giudice *a quo* discenderebbe dalla circostanza che non vi sarebbe alcuna separazione tra il momento della prosecuzione di fatto del trattenimento e quello della formale adozione del nuovo provvedimento del questore.

Né potrebbe operarsi alcuna distinzione concettuale tra l'esercizio della forza di coercizione dell'autorità di pubblica sicurezza (che si ha quando si pone in stato di trattenimento uno straniero libero) e la prosecuzione di fatto del trattenimento (riscontrabile quando il richiedente protezione internazionale rimane nel centro, in quanto muta il titolo della restrizione). In capo all'autorità che materialmente attua la restrizione della libertà personale, si osserva, «non residua alcuna discrezionalità [...], a prescindere che l'interessato sia libero o invece già in vinculis». Del resto, conclude l'interveniente, anche nel caso di straniero trattenuto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, può verificarsi una situazione di soggetto già ristretto, come nell'ipotesi dello straniero sottoposto a «fermo di identificazione a fini espulsivi» in quanto privo di documento di riconoscimento (art. 349 del codice di procedura penale).



3.- Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito, con atto depositato il 21 febbraio 2023, W. H., richiedente il riesame nel giudizio *a quo*. La procura speciale allegata all'atto di costituzione, tuttavia, non è stata rilasciata per il presente giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dubita, in riferimento all'art. 13 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d.lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di «richiedente protezione internazionale» ai sensi dell'art. 2 let. a) d.lgs. 142/2015».

Il rimettente è chiamato a decidere il ricorso per riesame della convalida di un provvedimento di trattenimento, emesso dal Questore di Milano, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti di uno straniero che, in data 25 ottobre 2022, aveva manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale.

Nella ordinanza di rimessione si evidenzia che il provvedimento di trattenimento, oggetto di convalida, è stato notificato allo straniero in data 31 ottobre 2022, mentre costui si trovava già ristretto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano. Nella stessa data il provvedimento è stato inviato al Tribunale civile competente per la convalida. L'atto del questore è stato motivato in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, quella, cioè, del richiedente protezione internazionale che si trova già trattenuto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, e che, per espresso dettato normativo, deve rimanere nel centro «quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione».

Nel descritto contesto, il rimettente ravvisa il contrasto con l'evocato parametro costituzionale del rinvio, operato dal censurato art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la disposizione secondo la quale il termine di quarantotto ore per la trasmissione degli atti debba decorrere dall'adozione del provvedimento non risulterebbe adeguata a dare attuazione al precetto dell'art. 13 Cost., nel caso in cui dall'adozione di detto provvedimento «non dipenda il dispiegamento della forza coercitiva pubblica in grado di privare un soggetto della libertà personale, altrimenti inviolabile, ma la riaffermazione di tale volontà coercitiva nei confronti di un soggetto già privato della libertà personale che abbia tuttavia perduto lo statuto giuridico in forza del quale la prima privazione era stata legittimamente disposta».


2.- Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

2.1.- La prima di esse concerne la presunta irrilevanza della questione nel procedimento *a quo*, avuto riguardo alle caratteristiche del giudizio di riesame della convalida pendente dinanzi al Tribunale rimettente. Si tratta del rimedio individuato, in via giurisprudenziale, in diretta applicazione dell'art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, a norma del quale «[i]l provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento».

Ebbene, secondo la difesa erariale, tale procedimento sarebbe ancorato al presupposto che il soggetto sia effettivamente trattenuto, non potendo essere attivato o proseguito qualora lo straniero abbia riacquisito la libertà. Nel caso di specie, posto che al momento della trattazione del riesame il ricorrente risultava già rimpatriato, sarebbe venuto meno il requisito della «costanza di trattenimento», posto a fondamento della norma della menzionata direttiva UE, la quale sarebbe self-executing, con la conseguenza che, nel giudizio *a quo*, dovrebbe «ritenersi verosimilmente cessata la materia del contendere».

L'eccezione è destituita di fondamento.

Premesso, come si vedrà a breve, che il rimettente interviene in sede di convalida ai sensi dell'ultimo periodo della disposizione censurata, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di «assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (così, da ultimo, sentenza n. 127 del 2022; in precedenza, anche sentenza n. 105 del 2001).



Acquisisce, dunque, posizione centrale, nella disamina della presente questione, proprio la situazione di restrizione alla libertà personale che viene sofferta dallo straniero. Nel caso di specie, si è di fronte alla fattispecie particolare dello straniero che è anche richiedente asilo, il quale dunque si trova in una situazione ancor più delicata, che richiederebbe un alto grado di protezione, secondo le norme del diritto dell'Unione europea (di cui alle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE).

L'esame dell'eccezione formulata dalla difesa erariale deve tenere conto di quanto precede. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, lo straniero trattenuto che abbia ormai riacquisito la libertà (ad esempio, perché rimpatriato) mantiene interesse alla decisione del giudizio che ha ad oggetto il provvedimento di trattenimento, e ciò «sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano» (così, *ex plurimis*, da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 luglio 2023, n. 22529; con specifico riguardo al giudizio di riesame della convalida di un provvedimento di trattenimento, nello stesso senso, anche Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 16 marzo 2023, n. 7743 e 13 dicembre 2021, n. 39735).

La motivazione spesa dal rimettente sul requisito della rilevanza non può dunque considerarsi implausibile, vieppiù alla luce del fatto che egli ha affermato esplicitamente la persistenza dell'interesse ad agire in quanto il ricorrente, nell'ambito del medesimo giudizio, ha avanzato domanda risarcitoria per l'illegittima detenzione.

Né può ritenersi - come ulteriormente argomenta la difesa erariale - che il rimettente si troverebbe ormai spogliato della propria potestas iudicandi, analogamente a quanto questa Corte ha già valutato in altri casi (vengono richiamate le ordinanze di manifesta inammissibilità n. 187 del 2002, n. 387 e n. 297 del 2001).

I richiamati precedenti non sono pertinenti. Nel decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione a giudizi a quibus (aventi ad oggetto la convalida del trattenimento) in cui le autorità rimettenti avevano espressamente disposto il rilascio del trattenuto, questa Corte ha affermato che i relativi procedimenti principali si erano conclusi con la stessa ordinanza di rimessione, aggiungendo che, «con la consumazione della potestas iudicandi in capo al remittente, è venuto anche meno l'indefettibile presupposto della incidentalità della questione di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 297 del 2001). Nel caso odierno, invece, nel procedimento principale non si è avuto alcun provvedimento di libertà e, anzi, quel procedimento non è affatto concluso, proprio perché il rimettente è chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.

Va pertanto riaffermato l'interesse di colui che è stato privato della libertà personale a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento restrittivo, pur avendo egli, nelle more, riacquisito la libertà (sentenza n. 54 del 1993 e ordinanza n. 304 del 1991); e va altresì ribadito che, quando il giudice dubiti della legittimità costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la cessazione dello stato di restrizione non può essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 137 del 2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).

2.2.- In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità della questione osservando che, qualora questa Corte la accogliesse, «il legislatore avrebbe discrezionalità nell'individuare il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida», potendo decidere di ancorare il termine stesso al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale ovvero a quello della manifestazione di tale volontà.

Neanche questa eccezione è fondata.


L'eventuale accoglimento della questione non lascerebbe aperta alcuna scelta discrezionale per il legislatore, il quale sarebbe chiamato a far decorrere il termine delle quarantotto ore, per la richiesta di convalida, dal momento in cui lo straniero ha acquisito lo status di richiedente protezione internazionale (che è esattamente quanto si rinviene nel petitum formulato dal giudice rimettente), e ciò sulla base di quanto stabiliscono le rilevanti disposizioni sia del diritto dell'Unione europea, prima richiamate, sia del diritto nazionale.

3.- La questione sollevata dal Tribunale di Milano è comunque inammissibile, sia pure per un diverso ordine di ragioni.

Il rimettente, nel porsi il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, ha ommesso di farsi carico della norma che si rinviene nell'ultimo periodo della disposizione censurata, la quale così prevede: «[q]uando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda».

Si tratta di una norma che contempla specificamente la fattispecie del giudizio *a quo*, in cui si discute di un richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri.

La mancanza del riferimento a tale prescrizione nell'ordinanza di rimessione emerge in modo particolare laddove il rimettente, nel riportare tra virgolette il testo del comma 5, omette di citarne proprio l'ultimo periodo e, quanto al procedimento di convalida, aggiunge che null'altro è indicato circa le modalità di controllo giurisdizionale, mentre, in realtà, detto ultimo periodo menziona espressamente proprio il giudizio di convalida.



Il rimettente ha perciò omesso di considerare proprio la porzione normativa della disposizione censurata che è rivolta a disciplinare la scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida, in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l'art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall'autorità di pubblica sicurezza. In base a tale previsione costituzionale, infatti, la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest'ultimo ne costituisce l'oggetto.

Al di fuori di tale ipotesi, restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell'habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un'azione volta all'accertamento di simile lesione e all'immediato ripristino dello stato di libertà.

L'ultimo periodo della disposizione censurata, trascurato dal rimettente, si premura, tuttavia, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni.

Il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell'autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso.

Se, infatti, da un lato la norma non permette all'autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall'altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l'efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall'art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte.

La mancata considerazione della norma e della incidenza della stessa sui termini della questione sollevata ridonda nel vizio di non completa ricostruzione del quadro normativo rilevante, da cui discende l'inammissibilità della questione (*ex plurimis*, sentenze n. 257, n. 256 e n. 225 del 2022, n. 123 e n. 15 del 2021).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «nella parte in cui rinvia all'art. 14 d.lgs. 286/1998», sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Maria Rosaria SAN GIORGIO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 213

Ordinanza 8 novembre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode del mezzo - Applicazione automatica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 8, come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosso dal Giudice di pace di Forlì nel procedimento vertente tra E. A. e la Prefettura di Forlì-Cesena, con ordinanza del 16 dicembre 2022, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro;

che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione a una ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Forlì-Cesena con cui, oltre alla sanzione pecuniaria, era stata irrogata quella amministrativa accessoria della revoca della patente ed era stato disposto il trasferimento in proprietà del veicolo ad uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis cod. strada, nei confronti di un soggetto che si era messo alla guida di un veicolo, di cui aveva la custodia, sebbene sottoposto a sequestro amministrativo per la violazione dell'art. 193, comma 2, cod. strada;

che, premessa la rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia, il giudice *a quo*, quanto alla non manifesta infondatezza, osserva che la finalità della sanzione accessoria della revoca della patente risiede nella tutela dell'osservanza degli obblighi del custode al quale è affidato il veicolo sequestrato e che tale misura risulta ecces-



sivamente afflittiva rispetto all'effettiva offensività della fattispecie sanzionata, sia con riferimento ad altre condotte per le quali è prevista la stessa sanzione, e che si presentano, almeno in astratto, molto più gravi per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all'incolumità dell'individuo - quale ad esempio l'ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada - sia in considerazione della sua applicazione automatica, che non ne consentirebbe una graduazione sulla base di una valutazione in concreto della condotta del trasgressore;

che, mentre nella fattispecie del rifiuto di assumere la custodia di cui al comma 5 dello stesso art. 213 cod. strada è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, la norma censurata prevederebbe l'applicazione automatica di una sanzione accessoria per condotte eterogenee, connotate da diverso disvalore, sebbene il principio di uguaglianza imponga di trattare in modo diverso condotte o situazioni differenti;

che il rimettente, richiamati i principi già espressi da questa Corte con la sentenza n. 88 del 2019, in riferimento all'art. 222, comma 2, cod. strada, ritiene la disposizione censurata irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, o, in alternativa, nella parte in cui non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, la sospensione della patente di guida;

che, con atto depositato il 28 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione, già decisa da questa Corte con sentenza n. 246 del 2022, sia dichiarata inammissibile per carenza di oggetto.

Considerato che con la sentenza n. 246 del 2022, depositata il 9 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 2022, due giorni prima del deposito dell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 8, cod. strada, come modificato dall'art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «[s]i applica», anziché «[p]uò essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente;

che, per effetto della suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione censurata è già stata modificata, al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, in senso conforme al petitum del rimettente;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale risulta essere priva di oggetto e va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (*ex multis*, ordinanze n. 86 del 2023, n. 204, n. 172, n. 116 e n. 102 del 2022, n. 206, n. 192 e n. 184 del 2021, n. 125 del 2020).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Giovanni AMOROSO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_230213



N. 214

Ordinanza 8 novembre - 4 dicembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale - Guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - Fattispecie sanzionata a titolo di reato, anziché come illecito amministrativo - Denunciata violazione dei principi di legalità della pena e di offensività del reato, della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale ordinario di Terni nel procedimento penale a carico di G. P., con ordinanza del 4 ottobre 2022, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale ordinario di Terni ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato - e non già come illecito amministrativo - la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale;

che il rimettente riferisce di procedere a carico di un soggetto, già sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un'autovettura dopo che la patente di guida gli era stata revocata dalla Prefettura di Terni;

che il giudice *a quo*, premesso, in punto di rilevanza, che la definizione del giudizio è condizionata dalla qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato, evidenzia che analoga questione è stata già sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza n. 33749 del 10 settembre 2021;



che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, a seguito della depenalizzazione attuata con l'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), la conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, non è più prevista dalla legge come reato (salvo il caso di recidiva nel biennio), perché trasformata in illecito amministrativo, ed è attualmente punita dall'art. 116, comma 15, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con la sola sanzione amministrativa da 5.100 a 30.599 euro;

che la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto, nell'attuale sistema normativo, l'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al fatto-reato (guida con patente revocata), rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale, salvo il caso di recidiva nel biennio;

che l'art. 73 citato, rileva ancora il giudice *a quo*, violerebbe anche i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena all'emenda del condannato ai quali, in base agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione delle fattispecie, in quanto la norma incriminatrice finisce con il punire non tanto la guida con patente revocata in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrervi, in aperta violazione del principio di offensività del reato che, nella sua accezione astratta, costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale;

che, sotto altro profilo, la disposizione contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, Cost., nella misura in cui l'irrogazione di una sanzione penale, determinando un trattamento punitivo sproporzionato rispetto al fatto commesso (sanzionato come illecito amministrativo se commesso da altro soggetto), sarebbe percepito come ingiusto dal condannato, risultando, perciò, inidoneo a svolgere la sua funzione rieducativa;

che, con atto depositato il 9 maggio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che la difesa statale evidenzia che: *a)* l'art. 116 cod. strada e l'art. 73 cod. antimafia hanno un ambito applicativo differente, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo; *b)* ciascuna delle due fattispecie presenta un elemento specializzante che l'altra non contempla, rispettivamente la guida con patente non rinnovata e la guida con patente sospesa, nonché una diversa qualità del soggetto agente; *c)* l'art. 116 cod. strada sanziona la guida di qualunque tipologia di veicolo che richiede il possesso della patente, mentre l'art. 73 punisce esclusivamente la guida di autoveicoli e motoveicoli;

che, inoltre, l'autonomia delle due fattispecie giustificerebbe un differente regime sanzionatorio tra la condotta posta in essere da un soggetto qualsiasi e quella tenuta da una persona ritenuta socialmente pericolosa e sottoposta a misura di prevenzione personale, a tutela dell'ordine pubblico, e che la revoca del titolo abilitante alla conduzione dei veicoli, se già in possesso dell'interessato, non consegue automaticamente all'assoggettamento di questi a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che il prefetto valuti dapprima la pericolosità specifica dell'individuo;

che in ogni caso, aggiunge l'Avvocatura, questa Corte si è già pronunciata su analoghe questioni nel senso della non fondatezza.

Considerato che, con la sentenza n. 211 del 2022, depositata il 17 ottobre 2022, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 19 ottobre 2022, data successiva al deposito dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, pronunciando sulle stesse disposizioni, ha già dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento ai medesimi parametri e sostenute dalle stesse censure, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con ordinanza del 10 settembre 2021, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, con ordinanza del 14 marzo 2022;

che, a sostegno della dichiarazione di non fondatezza, questa Corte ha considerato che la fattispecie censurata è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo derivanti dalla violazione di una regola - quella posta dall'art. 120 cod. strada - collegata alla necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità di soggetti pericolosi, e che l'essere sottoposto a misura di prevenzione personale non si pone come evenienza del tutto estranea al reato e non configura una «responsabilità penale d'autore», ma identifica una pericolosità specifica della condotta sanzionata, tenuto conto che la revoca della patente non consegue più automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione personale, che devono essere comunque calibrate sulla pericolosità in concreto;



che la medesima sentenza ha, altresì, ritenuto che il presupposto della fattispecie penale in esame va rinvenuto nella mancanza del titolo abilitativo alla guida, quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale, che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, e che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un *quid pluris* di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo;

che, quindi, in termini di offensività, le fattispecie poste a confronto, quella comune (art. 116, comma 15, cod. strada) e quella speciale (art. 73 cod. antimafia), non sono sovrapponibili, in quanto l'elemento differenziale della pericolosità rappresenta la ragione giustificatrice della diversità di disciplina;

che la scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti, ciò che esclude anche il carattere sproporzionato del relativo trattamento sotto il profilo della finalità rieducativa della pena;

che le questioni in esame, non apportando nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati in tale pronuncia, né aggiungendo profili nuovi rispetto a quelli già esaminati, vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate (*ex multis*, ordinanze n. 220 del 2022, n. 165 e n. 111 del 2021, n. 204 e n. 93 del 2020, n. 110 e n. 21 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Terni, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, *Presidente*

Giovanni AMOROSO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 153

Ordinanza del 26 ottobre 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di J. Y.

Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Previsione che, per i redditi prodotti all’estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 79, comma 2, “e conseguentemente [...] artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all’ipotesi di cui all’art. 112 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002)”.

In subordine:

Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Redditi prodotti all’estero - Richiesta ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente – Previste sanzioni per le ipotesi di mancata presentazione della documentazione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, “(limitatamente al riferimento all’ipotesi di cui all’art. 112 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002)”.

In ulteriore subordine:

Straniero – Patrocinio a spese dello Stato – Contenuto dell’istanza – Redditi prodotti all’estero - Richiesta ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente – Previsione che richiede la medesima certificazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell’ultimo anno per il quale sia maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 79, comma 2, “(o in subordine [...] combinato disposto di tale norma e degli artt. 94 commi 2 e 3, 112 comma 1 lett. c) e 114 comma 1)”.

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE


Il Giudice, dott. Franco Attinà, nel procedimento sopra indicato a carico di ... , nato in ... , residente in ... , via ... , di fatto senza fissa dimora;

domiciliato ex art. 161 comma 4 del codice di procedura penale presso lo studio dell’avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (all’udienza di convalida dell’arresto del 31 luglio 2023 non era in grado di dichiarare o eleggere un domicilio ai fini delle notifiche);

difeso d’ufficio dall’avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (nomina nel verbale di identificazione questura di Firenze del 31 luglio 2023);

imputato del seguente reato:

articoli numeri 110, 624 del codice penale perché, in concorso con soggetto rimasto ignoto ed al fine di trarre profitto, si impossessava di tabacchi (nella specie pacchetti di sigarette e confezioni di tabacco) nonché di merce varia per un valore di circa euro 2.000, sottraendo i beni al legittimo detentore che li custodiva all’interno dell’esercizio



commerciale «...»; con le aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 6 del codice penale per aver commesso il fatto con violenza sulle cose (effrazione della porta di ingresso mediante impiego di utensile - piede di porco) ed in luogo dove si somministrano cibi e bevande.

In ... il ... premesso che:

J.Y. era tratto in arresto nella notte tra il ... e il ... in (quasi) flagranza di reato per il delitto di furto pluriaggravato;

il p.m. con decreto del 31 luglio 2023 disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo per il reato di furto aggravato *ex art.* 625 n. 2 e 6 del codice penale, come da imputazione sopra riportata;

all'udienza del 31 luglio 2023 era convalidato l'arresto (era esclusa incidentalmente la contestata circostanza aggravante *ex art.* 625 n. 6 del codice penale) ed era rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare (che il p.m. aveva argomentato in ragione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ravvisato sulla base del fatto che l'imputato, senza fissa dimora, fosse privo di fonti di reddito lecite, come indicato dalla polizia giudiziaria nei propri atti); il Giudice disponeva l'immediata liberazione del prevenuto e instaurava il rito direttissimo, dando gli avvisi di legge; essendo richiesto un termine per preparare la difesa, il processo era rinviato all'udienza del 2 novembre 2023;

alla stessa udienza del 31 luglio 2023 l'imputato si riservava peraltro di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

in data 3 agosto 2023 l'imputato depositava tramite il difensore istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nell'istanza l'interessato dichiarava tra l'altro di essere l'unico componente della propria famiglia, di essere in possesso delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, autocertificando di non avere percepito nell'ultimo anno alcun reddito, di non possedere beni mobili e immobili né sul territorio italiano né sul territorio di origine, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; si impegnava inoltre a comunicare le eventuali variazioni e si riservava di presentare entro venti giorni dal deposito dell'istanza eventuale documentazione mancante;

a seguito della presentazione della citata istanza, null'altro risulta essere stato depositato ad integrazione della stessa;

occorre provvedere ora in ordine alla suddetta richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

il prevenuto, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, non ha corredato la menzionata istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente prevista dall'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; né ha documentato o anche solo dedotto l'impossibilità di presentare la suddetta documentazione (condizione che ai sensi dell'art. 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 gli avrebbe consentito di sostituire la documentazione richiesta con una dichiarazione sostitutiva di certificazione), né ha documentato anche solo la presentazione, alla competente autorità consolare, dell'istanza volta al rilascio della citata certificazione;


per poter addivenire ad una corretta decisione appare necessario il pronunciamento della Corte costituzionale: risulta infatti dubbia la legittimità costituzionale della citata norma di cui all'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che, per i redditi prodotti all'estero, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente; in subordine, detta norma pare di dubbia legittimità costituzionale nella parte in cui richiede la citata certificazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano e fossero già residenti in Italia nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale;

ciò premesso,

OSSERVA:

1. Rilevanza della questione principale e della questione subordinata.

1.1 Nel caso di specie, se non fosse per la disposizione normativa che si intende censurare, in base alle dichiarazioni contenute nell'istanza del 3 agosto 2023 il prevenuto potrebbe e dovrebbe essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti normativi: egli, unico membro del proprio nucleo familiare, ha dichiarato di non avere percepito alcun reddito nell'ultimo anno; una tale dichiarazione, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, non è di per sé inverosimile e non legittima il diniego dell'ammissione richiesta (Cass. Sez. 4, Sentenza



n. 10406 del 5 dicembre 2017 Rv. 272248 - 01; nello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36787 dell'8 maggio 2018 Rv. 273423 - 01); d'altro canto, le citate dichiarazioni risultano ampiamente plausibili alla luce del tenore di vita del predetto (l'imputato, incensurato, è indicato nei vari verbali di polizia giudiziaria come senza fissa dimora e privo di fonti di reddito, quanto meno lecite; è comparso in aula, all'udienza di convalida dell'arresto, scalzo e ha dichiarato di avere perso le ciabatte nel corso della notte), del fatto che lo stesso è transitato attraverso l'*hotspot* di ... appena giunto in Italia (circostanza che risulta dai rilievi dattiloscopici) e del fatto che si è affidato all'assistenza del difensore d'ufficio (elemento ritenuto indice della carenza di mezzi economici anche dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Twalib contro Grecia, punto 51 della motivazione); infine, non sussiste alcuna causa ostativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (l'imputato è incensurato).

1.2 Sennonché il prevenuto, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, non ha corredato la menzionata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell'autorità consolare competente prevista dall'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; né ha documentato o anche solo dedotto l'impossibilità di presentare la suddetta documentazione (circostanza che ai sensi dell'art. 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 gli avrebbe consentito di sostituire la documentazione richiesta con una dichiarazione sostitutiva di certificazione), né ha documentato anche solo la presentazione, alla competente autorità consolare, dell'istanza volta al rilascio della citata certificazione.

1.3 La disciplina del patrocinio a spese dello Stato sotto il profilo in questione è stata ricostruita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 2012, nei seguenti termini: «Nell'approccio al *thema decidendum*, giova preliminarmente ricordare come, in tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l'art. 90 del testo unico assicuri allo straniero (oltre che all'apolide residente nello Stato) il trattamento previsto per il cittadino italiano, conformemente alla natura fondamentale della posizione soggettiva di cui si discute, rientrando nella più generale garanzia del diritto di difesa (sentenza n. 219 del 1995).

Detta equiparazione non esclude, peraltro, che la disciplina della materia rechi talune previsioni differenziate in correlazione alla particolare posizione dello straniero, segnatamente per quanto attiene alla documentazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio.


La normativa vigente prefigura, come è noto, una marcata semplificazione del sistema di accesso al patrocinio per i non abbienti, basata sulla valorizzazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione), anche e particolarmente per quanto attiene alla sussistenza del requisito reddituale (art. 79, comma 1, lettera c, del testo unico).

Per i redditi prodotti all'estero, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sono tenuti, nondimeno, a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti «la veridicità di quanto in essa indicato» (art. 79, comma 2, del testo unico). La previsione di tale produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficoltà di verificare l'esistenza e l'entità dei redditi prodotti all'estero dai soggetti considerati, diversamente da quanto può avvenire con riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i poteri del Giudice, ai sensi dell'art. 96 del testo unico.

La legge prende, peraltro, specificamente in considerazione l'eventualità che l'interessato versi nella fattuale impossibilità di produrre la certificazione consolare, stabilendo che, in tale ipotesi, debba essere prodotta, «a pena di inammissibilità», in luogo di essa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94, comma 2, del testo unico). Dalla disposizione combinata degli articoli 79, comma 2, e 94, comma 2, si desume, dunque — secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale e come rilevato anche da questa Corte ad altro fine (ordinanza n. 369 del 2007) — che la mancata produzione della certificazione consolare, ove non sia stata neppure presentata la dichiarazione sostitutiva, costituisce causa di inammissibilità dell'istanza.

Una disciplina particolare — e di maggior favore — è, peraltro, prevista in rapporto allo straniero sottoposto a restrizioni della libertà personale. Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del testo unico, ove il richiedente (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea) sia «detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero sia custodito in un luogo di cura», la certificazione dell'autorità consolare «può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato».

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla previsione normativa ora ricordata si desume che — diversamente da quanto avviene per il soggetto libero — il Giudice non può dichiarare inammissibile l'istanza diretta a ottenere il patrocinio a spese dello Stato, presentata dallo straniero ristretto, per la mancata allegazione della certificazione consolare (o della dichiarazione sostitutiva), essendo consentito dalla legge il ritardo nella produzione di tali documenti. Neppure, d'altra parte, può ritenersi previsto a pena di inammissibilità della domanda il rispetto del termine, decorrente dalla data della sua presentazione, entro il quale, a norma dell'art. 94, comma 3, detto soggetto può



produrre la certificazione, posto che, nell'ipotesi considerata, la domanda viene, nelle more, accolta. La sanzione per il mancato rispetto del termine è rappresentata, invece, dalla revoca del decreto di ammissione, secondo quanto stabilito dall'art. 112, comma 1, lettera c), del testo unico.

Qui si prevede, in specie, che il Giudice debba disporre, con provvedimento motivato, la revoca del decreto di ammissione al beneficio in quattro distinte ipotesi, e cioè: se l'interessato non comunica nei termini previsti le eventuali variazioni reddituali (lettera a); se, a seguito della comunicazione di tali variazioni, risultano condizioni tali da escludere l'ammissione al patrocinio (lettera b); se — ed è l'ipotesi che qui interessa — il soggetto ammesso al patrocinio, che vi sia tenuto, non produce la certificazione consolare nel termine di legge (lettera c); se, infine, risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito necessarie per l'ammissione (lettera d). Il comma 2 dello stesso art. 112 stabilisce che la revoca possa essere inoltre disposta «all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3». Quanto agli effetti della revoca, l'art. 114 del testo unico — norma sottoposta a scrutinio — delinea un regime differenziato. È, in particolare, previsto che la revoca disposta nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 112, comma 1, abbia effetto solo a partire dalle date ivi indicate: rispettivamente, dalla scadenza del termine entro cui doveva essere comunicata la variazione delle condizioni di reddito; dalla data in cui la comunicazione in questione è pervenuta all'ufficio del Giudice procedente; e — quanto all'ipotesi qui in esame — dalla scadenza del termine entro cui si sarebbe dovuta produrre la certificazione consolare (art. 114, comma 1). Nelle altre ipotesi l'efficacia è, invece, «retroattiva»: la revoca ha, cioè, effetto *ex tunc*, dalla data del decreto ammissivo (art. 114, comma 2).

1.4 Nel caso in esame l'imputato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, non era detenuto al momento (3 agosto 2023) della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma lo era (in stato di arresto) all'udienza del 31 luglio 2023 nel corso della quale faceva riserva di presentare l'istanza (poi seguita nel rispetto del termine di venti giorni).

Secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, «Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».

Si ritiene pertanto, per effetto della citata riserva, di considerare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato come presentata da soggetto detenuto.

Conseguentemente — non avendo l'imputato né allegato all'istanza la certificazione dell'autorità consolare prevista dall'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, né dedotto ai sensi dell'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 un'impossibilità a produrre la citata documentazione, né prodotto la certificazione consolare entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 94, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 — questo Giudice dovrebbe ammettere l'imputato al patrocinio a spese dello Stato per il periodo dal 31 luglio 2023 al 20 settembre 2023 (secondo la giurisprudenza di legittimità, «la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trova applicazione anche con riferimento al procedimento incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato»; in questi termini Cass. Sez. 4, sentenza n. 38367 del 14 luglio 2008 Rv. 242122 - 01).

In alternativa, ma con risultato sostanzialmente analogo, questo Giudice dovrebbe ammettere l'imputato al patrocinio a spese dello Stato con effetto a far data dal 31 luglio 2023 e contestualmente — ai sensi degli articoli 114 comma 1, 112 comma 1, lettera c) e 94 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 — revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 20 settembre 2023 (scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 94 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).

Qualora viceversa la riserva formulata all'udienza di convalida dell'arresto si dovesse reputare inidonea a far considerare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato come prestata da straniero detenuto, si dovrebbe dichiarare inammissibile l'istanza.

In ogni caso risulta rilevante la questione di legittimità costituzionale che qui si pone in via principale: ove infatti la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità dell'art. 79 comma 2 — e, conseguentemente, degli articoli 94 comma 2 e 3, 112 comma 1, lettera c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 — l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrebbe essere normalmente accolta (senza contestuale revoca a far data dal 20 settembre 2023).

1.5 Parimenti risulta rilevante la questione che qui si solleva in via subordinata, e cioè con riguardo alla parte in cui la norma censurata si rivolge anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

In base alla documentazione in atti — carta d'identità rilasciata dal Comune di ... e permesso di soggiorno — il richiedente è infatti anagraficamente residente in Italia quanto meno dal ..., data di rilascio della citata carta d'identità. La visura in atti evidenzia inoltre che il predetto in questi anni è stato frequentemente sottoposto a rilievi dattiloscopici da parte delle autorità italiane, a partire dal ..., allorché era fotosegnalato presso l'*hotspot* di ... in relazione all'ingresso irregolare nel territorio italiano; dunque anche fisicamente, oltre che anagraficamente, l'imputato nei citati anni era presente sul territorio italiano.



Se dunque la predetta questione sollevata in via subordinata fosse accolta, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'odierno imputato potrebbe e dovrebbe essere accolta, risultando invero integrati tutti gli altri presupposti previsti dall'ordinamento.

2. Non manifesta infondatezza. Violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione

2.1 Si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui comporterebbe un irragionevole *vulnus* al principio di eguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore (certificazione consolare) per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.


2.2 La norma censurata si inquadra nell'ambito della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, la cui finalità è stata ricostruita nei seguenti termini dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 157/2021: l'istituto è «volto a dare attuazione alla previsione costituzionale, secondo cui devono essere assicurati “ai non abbienti [...] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (art. 24, terzo comma, della Costituzione). L'istituto serve, dunque, a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 80 del 2020), “le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa” [...], assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 della Costituzione espressamente qualifica come diritto inviolabile [...]”. “L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti”, ha osservato questa Corte, “è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione [...] e caratterizzanti lo stato democratico di diritto” [...]. Esso è riconosciuto a tutti, dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione, e a tutti spetta, com'è proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'art. 2 della Costituzione, riferito in maniera cristallina all'uomo. 8.2. D'altro canto, la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, non lo sottrae al bilanciamento di interessi che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. Questa Corte “ha sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (sentenza n. 16 del 2018)” (sentenza n. 47 del 2020). In tale “prospettiva si spiega”, prosegue la sentenza n. 47 del 2020, “che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto [...] che le ragioni di chi agisce o resiste “risultino non manifestamente infondate”, onde evitare che i non abbienti siano indotti “a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico”. Diversamente, “[a]ppare giustificato [che, nel caso del processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato], venga assicurata [...] una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio *de quo* da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato” (ancora sentenza n. 47 del 2020).»

2.3 Le peculiarità del processo penale sono state ribadite anche nella più recente sentenza 223 del 2022: «L'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 individua una soglia di reddito il cui mancato superamento consente di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in attuazione del disposto costituzionale che vuole che siano “assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (art. 24, terzo comma, della Costituzione). Detta condizione reddituale è, peraltro, l'unica richiesta per accedere al beneficio all'indagato e all'imputato nel processo penale, a differenza di quanto avviene per le parti di processi di altra natura, per i quali è necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. Questa diversa regolamentazione — che ridonda in una più intensa protezione — si giustifica, come la giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte occasione di ricordare, perché il processo penale è caratterizzato da innegabili specificità quali, da un lato, l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene “subita” dal soggetto che aspira al beneficio in parola e, dall'altro, avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale (*ex plurimis*, sentenza n. 47 del 2020).»

2.4 La Corte europea dei diritti dell'Uomo, dal canto suo, ha affermato che il diritto dell'accusato (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera c) della CEDU) a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio — se l'accusato stesso non ha i mezzi per retribuire un difensore e quando lo esigono gli interessi della giustizia — è uno degli elementi del giusto processo nel settore penale (sentenza Tsonyo Tsonev contro Bulgaria).

2.5 Proprio in ragione della sua inviolabilità, trattasi di diritto riconosciuto all'essere umano in quanto tale, che non tollera conseguentemente differenziazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla religione, né — come nel caso di specie — sul mero dato della cittadinanza.

Con riguardo al diritto di difesa, già nella sentenza 120 del 1967 la Corte costituzionale affermava che l'art. 3 della Costituzione deve leggersi non isolatamente, ma «in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali».



2.6 Lo stesso T.U. di cui al decreto legislativo n. 286/1998 all'art. 2 comma 5 prevede che «Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge».

2.7 La norma qui censurata, introducendo per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea un adempimento ulteriore e rafforzato rispetto a quanto dichiarato in punto di redditi maturati, pare determinare un aggravio procedimentale con conseguente indebita disparità di trattamento, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti allo stesso beneficio.

2.8 Nell'ambito del processo penale, in caso di impossibilità a presentare la certificazione consolare, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 lo straniero può sostituire la documentazione richiesta con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione, possibilità già prevista dall'art. 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nell'ambito del processo penale.

A seguito di detta sentenza, dunque, anche al di fuori del settore penale il rigore della previsione normativa è stato almeno in parte attenuato, consentendo ai cittadini extracomunitari — in caso di impossibilità a presentare la certificazione consolare — di poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato utilizzando gli istituti di semplificazione amministrativa documentale.

2.9 Si ritiene tuttavia che la norma violi comunque l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca sia sotto il profilo del principio di uguaglianza.

Plurime incongruenze sono già state sottolineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 157 del 2021.

2.10 Invero, una irragionevolezza di fondo pare connotare la norma in esame, fin nella sua *ratio* ispiratrice.

La previsione di un onere aggiuntivo per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato — sebbene temperato nei casi di impossibilità (di cui peraltro il richiedente è onerato di fornire prova) — è fondata sulla mera circostanza che soggetto richiedente sia un cittadino extracomunitario, e ciò, secondo il diritto vivente, sulla «presunzione che lo straniero abbia redditi all'estero».

Si tratta tuttavia di una presunzione indimostrata, rispetto alla quale è agevole ipotizzare delle situazioni in cui la realtà diverge dalla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che l'ipotesi che detti redditi all'estero dello straniero non sussistano «può ritenersi ipotesi non rara, se è vero che spesso è proprio lo stato di indigenza ad indurre le persone ad emigrare».


Se è poi vero che trattasi di presunzione non assoluta, che ammette la prova contraria da parte dello straniero, è altresì vero però che tale «presunzione implica un onere gravoso, specie quando la prova abbia un contenuto negativo, poiché tali redditi in effetti non sussistono [...]. Inoltre, sempre la norma censurata consente di vincere la presunzione solo con le forme documentali da essa previste, vale a dire con la certificazione dell'autorità consolare competente, prescindendo dall'eventuale esistenza di altre prove circa l'effettiva consistenza dei propri redditi all'estero».

Senza considerare che l'art. 79, nella sua estrema genericità, neppure circoscrive l'onere documentale aggiuntivo al solo possesso di redditi nel Paese di origine del soggetto istante. Se interpretata secondo il suo tenore letterale, la norma «sembra pretendere dai cittadini degli Stati non aderenti all'Unione europea la certificazione consolare per qualsivoglia reddito prodotto all'estero, compresi quelli realizzati in Paesi dell'Unione».

2.11 In secondo luogo, la previsione di un tale regime speciale, più gravoso, pare violare il principio di uguaglianza nella misura in cui comporta una diversità di trattamento per situazioni uguali, fondata esclusivamente sul requisito della cittadinanza.

Infatti, «l'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia palesa rilevanti distonie, posto che, avvalendosi del mero criterio della cittadinanza, richiede, stando alla sua lettera, la certificazione dell'autorità consolare competente per i redditi prodotti all'estero solo ai cittadini di Stati non aderenti all'Unione europea e non anche a quelli italiani o ai cittadini europei, che pure possano aver prodotto redditi in Paesi terzi rispetto all'Unione europea». Non si ravvisano ragioni che giustificano il diverso trattamento riservato ai cittadini extra comunitari rispetto ai cittadini italiani e, soprattutto, ai cittadini comunitari.

In primo luogo, se la *ratio* ispiratrice della disciplina di cui all'art. 79 è da individuarsi nella presunzione che ciascun soggetto produca il proprio reddito nel luogo nel quale abitualmente risiede, allora in primo luogo occorrerebbe avere riguardo al criterio della residenza e non a quello della cittadinanza: vi sono una molteplicità di cittadini extracomunitari residenti in Italia; al contempo vi sono una molteplicità di cittadini italiani, e ancor più (ovviamente) di Paesi aderenti all'Unione europea che risiedono fuori dal territorio italiano e che quindi si dovrebbe presumere maturino altrove il proprio reddito.



Né la citata disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari e cittadini italiani/comunitari può trovare giustificazione nelle maggiori difficoltà che potrebbero connotare la verifica delle autorità circa i redditi maturati in Paesi non aderenti all'Unione europea rispetto ai redditi maturati in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea. Infatti una cosa è la cittadinanza del soggetto richiedente, altro è il Paese nel quale potrebbero essere maturati i redditi.

In altri termini, ben possono anche i cittadini italiani o di Paesi aderenti all'Unione europea avere maturato redditi in Paesi extra UE, e rispetto a tali redditi le autorità italiane incontrerebbero le stesse difficoltà di accertamento a prescindere dal fatto che il soggetto percettore sia italiano oppure cittadino di un Paese aderente all'Unione europea oppure cittadino di un Paese non aderente all'Unione europea. La certificazione consolare è però richiesta ai soli cittadini extracomunitari.

2.12 Con riguardo alla materia dell'accesso dei soggetti extracomunitari agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alla richiesta solo ai medesimi di presentare documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza (art. 2, comma 1, legge regionale Abruzzo n. 34/2019), la Corte costituzionale nella sentenza n. 9 del 2021 ha rilevato il carattere discriminatorio — oltre che irragionevole — della previsione: «Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari — sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati “oneri probatori meno gravosi” di quelli imposti ad altri cittadini — appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata». Conseguentemente, la Corte riteneva trattarsi «di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli “ostacoli di ordine pratico e burocratico”» che la stessa Corte «ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)».

Analogamente, con riguardo alla norma ora censurata, il carattere discriminatorio dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari — sul presupposto che essi potrebbero essere titolari di redditi prodotti nei rispettivi Paesi d'origine (o addirittura in qualunque altro Paese, stando al tenore letterale della norma) — appare evidente solo che si consideri il fatto che la circostanza del possesso di redditi all'estero ben può riguardare anche i cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in contestazione.

2.13 L'irragionevolezza della menzionata discrasia ancor più poi si coglie nell'ipotesi in cui lo straniero extracomunitario sia residente in Italia e già lo fosse nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (cioè nell'anno in relazione al quale il reddito rilevi ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). In tale ultima eventualità è infatti evidente come il radicamento dello straniero nel territorio dello Stato italiano giunga a recidere, in ottica presuntiva, il suo ipotetico collegamento con il proprio Paese di provenienza (collegamento quest'ultimo su cui evidentemente si fonda la presunzione «contraria» che innerva la disciplina dell'art. 79 comma 2).

Di qui la questione subordinata circa la legittimità costituzionale dell'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che non distingue tra stranieri residenti in Italia e stranieri residenti all'estero. Per i primi pare infatti ancor più irragionevole presumere l'esistenza di redditi all'estero, essendo viceversa ben più realistica e statisticamente frequente l'ipotesi in cui simili redditi non esistano.

3. Violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c) CEDU


La disposizione qui censurata pare violare anche il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 paragrafo 3, lettera c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU.

La citata norma interposta prevede che «ogni accusato ha diritto di: [...] se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia».

Quanto al requisito della mancanza dei mezzi, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo pone a carico del richiedente l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito.

Tuttavia, da un lato, non prevede che tale prova debba essere fornita oltre ogni ragionevole dubbio (sentenza Pakelli contro Germania, punto 34 della decisione).

Dall'altro non pare tollerare la richiesta di prove legali, ritenendo piuttosto che la prova possa essere desunta dai più vari elementi fattuali, anche di natura meramente indiziaria: così, ad esempio, nella sentenza Twalib contro Grecia del 9 giugno 1998 il citato requisito era ritenuto sulla base del fatto che nei gradi di merito la difesa fosse stata assicurata in primo grado da un difensore d'ufficio e in secondo grado da un legale messo a disposizione da un'organizzazione umanitaria, del fatto che al momento del ricorso in Cassazione il predetto fosse detenuto in carcere da più di tre anni, nonché del fatto che l'assistenza legale gratuita gli era stata riconosciuta anche nel giudizio dinanzi alla stessa Corte (e, prima ancora, nella fase dinanzi alla commissione)¹. Ancora più indiziari erano gli elementi sulla cui base la Corte EDU riteneva la sussistenza del citato requisito (e quindi la violazione dell'art. 6, paragrafo 3, lettera c) nella sentenza Tsonyo Tsonev contro Bulgaria (n. 2) del 14 gennaio 2010²



¹ “51. *À l’instar de la Commission, la Cour relève les difficultés à apprécier à ce stade si le requérant avait ou non à l’époque les moyens de rémunérer un défenseur en cassation. Il s’agit là d’une question de fait, et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la Cour s’écarte des faits établis par la Commission.*

Elle observe que la Commission a constaté l’existence d’un certain nombre d’éléments donnant à penser que le requérant avait réellement besoin d’une aide judiciaire, compte tenu de ses moyens financiers limités. Pour sa part, la Cour estime que ces éléments, même s’ils ne sont pas déterminants, la confirment dans sa conviction que le requérant était impécunieux (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A n° 64, p. 16, § 34). Elle relève à cet égard que l’intéressé était représenté en première instance par un avocat d’office et en appel par un avocat mis à sa disposition par une organisation humanitaire [...]. De surcroît, on ne saurait dire que la simple mention de son conseil, Me P., dans son formulaire de recours, conforte la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant s’était en fait assuré les services de cet avocat et pouvait le rémunérer [...]. Il convient de remarquer que, par la suite, le requérant s’est enquis par deux fois de la possibilité d’obtenir une aide judiciaire [...].

La Cour relève également que la Commission a décidé d’accorder l’aide judiciaire à M. Twalib dans la procédure devant elle au motif qu’il en avait besoin pour présenter sa cause. Il a continué à en bénéficier pour sa représentation devant la Cour.

Cela étant et vu l’absence d’indications claires en sens contraire, la Cour souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle le requérant était dépourvu de moyens suffisants pour payer son représentant devant la Cour de cassation”.

² “39. *The Court notes the difficulties in assessing at this stage whether the applicant lacked sufficient means to pay for legal assistance in connection with his representation before the Supreme Court of Cassation. There are, however, indications which suggest that this was so. First, counsel had been appointed for him in the proceedings before the lower court (see paragraph 12 above), in all probability under the new point 7 of Article 70 § 1 of the 1974 Code of Criminal Procedure, because at that juncture, in the absence of an appeal by his co-accused (see paragraph 11 above), none of the other hypotheses where counsel was mandatory were present (see paragraph 20 above). Second, the applicant expressly asserted that he could not afford to retain counsel (see paragraph 15 above), whereas in rejecting his request the Supreme Court of Cassation did not address this assertion, confining its reasoning to the general statement that the prerequisites of the above-mentioned Article 70 were not met (see paragraph 16 above and contrast Caresana v. the United Kingdom (dec.), no. 31541/96, 29 August 2000). In the light of these facts and in view of the absence of clear indications to the contrary, the Court is satisfied that the applicant lacked sufficient means to pay for his legal representation in the cassation proceedings (see, mutatis mutandis, Twalib, cited above, § 51)”.*

Alla luce di quanto precede la richiesta ai cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea di produrre necessariamente la certificazione consolare (salvo nei casi di impossibilità) pare confliggere con la possibilità che la carenza dei mezzi finanziari sia provata liberamente, in ogni altro modo. Come si è accennato, nel caso di specie plurimi elementi, precisi e concordanti, depongono chiaramente nel senso di un’effettiva situazione di insufficienza dei redditi: il tenore di vita dell’imputato ed in particolare la condizione di senza fissa dimora, l’impossibilità per il medesimo anche solo di eleggere un domicilio per le notifiche, la condizione di disoccupazione, l’assenza di un difensore di fiducia.

Non pare superfluo infine rilevare come nella fattispecie in esame paia sussistere anche l’ulteriore requisito dell’interesse della giustizia a che l’imputato benefici dell’assistenza legale gratuita, in considerazione dell’elevata pena detentiva prevista per il reato ascritto, della tipologia di rito (direttissimo), della circostanza che l’imputato non parli compiutamente la lingua italiana e appartenga ad un gruppo vulnerabile (straniero senza fissa dimora).

4. Ulteriori rilievi

4.1 Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata agli art. 3 e 24 della Costituzione e all’art. 6 CEDU.

Per via interpretativa pare potersi ovviare solo all’anomalia più marchiana della disposizione in esame, cioè l’apparente richiesta ai cittadini extracomunitari di una certificazione consolare per qualunque reddito prodotto all’estero, anche in Paesi diversi da quello di origine.



Gli ulteriori profili di irragionevolezza e di violazione delle norme costituzionali sopra evidenziati paiono viceversa non emendabili con un'interpretazione costituzionalmente conforme, chiaro e univoco essendo il dato letterale.

4.2 Qualora fosse accolta la questione qui sollevata in via principale, ad avviso di questo Giudice occorrerebbe in via consequenziale dichiarare l'illegittimità costituzionale altresì degli articoli 94 comma 2 e 3, 112 comma 1, lettera c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).

Appare opportuno precisare che la censura viene qui mossa in via diretta alla norma di cui all'art. 79 comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (ove è prescritto che il cittadino extracomunitario debba corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente), perché la stessa richiesta della documentazione aggiuntiva pare violare i richiamati principi costituzionali; si sottopone poi all'attenzione della Corte la possibile illegittimità costituzionale in via derivata delle ulteriori norme di legge sopra indicate.

Per scrupolo si rileva peraltro che, ove la Corte ritenesse la richiesta della certificazione consolare di per sé legittima, pare lecito dubitare — per le ragioni già sopra indicate — della legittimità costituzionale delle sanzioni previste dall'ordinamento per l'ipotesi di mancata presentazione della documentazione (combinato disposto degli articoli 79 comma 2 e 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per i soggetti non detenuti; combinato disposto degli articoli 79, comma 2, 94 comma 3, 112 lettera c) e 114 comma 1 — limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 comma 1, lettera c) — decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per i soggetti detenuti).

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24 commi 2 e 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c) CEDU) - della norma di cui all'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e conseguentemente delle norme di cui agli articoli 94 commi 2 e 3, 112 comma 1, lettera c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002),

in subordine del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 94, commi 2 e 3, 112 comma 1, lettera c) e 114 comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002)

nonché, in ulteriore subordine,

Solleva questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3, 24 commi 2 e 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 3, lettera c) CEDU) — della norma di cui all'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (o in subordine del combinato disposto di tale norma e degli articoli 94 commi 2 e 3, 112 comma 1, lettera c) e 114 comma 1).


Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Firenze, 25 ottobre 2023

Il Giudice: ATTINÀ



N. 155

Ordinanza del 13 ottobre 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Spagnoli Giulio contro Roma Capitale e Agenzia del demanio

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Demanio marittimo – Interpretazione autentica dell’art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, come convertito - Occupazione senza titolo dei beni demaniali, consistente nella realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili – Prevista applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo “parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente D.L. n. 400 del 1993”.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”), art. 1, comma 257, secondo periodo.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli illustrissimi signori magistrati:

- dott. Felice Manna - presidente;
- dott.ssa Rossana Giannaccari - consigliere;
- dott. Giuseppe Fortunato - consigliere;
- dott. Federico Rolfi - consigliere;
- dott.ssa Cristina Amato - consigliere relatore,

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 38488-2019 proposto da:

Spagnoli Giulio, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Arieta, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carmine Alessandro Arieta;

Ricorrente contro Roma Capitale, elettivamente domiciliata in Roma, via Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell’avvocato Luigi D’Ottavi, che la rappresenta e difende;

Controricorrente nonché contro Agenzia del demanio, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;


Controricorrente avverso la sentenza n. 7244/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 16 novembre 2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal consigliere Cristina Amato;

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto notificato il 13 febbraio 2009, riassumendo il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al T.A.R. Lazio che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, Giulio Spagnoli impugnava dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento n. 71016 del 23 novembre 2007 emesso dal Comune di Roma - Dipartimento IX, politiche di attuazione degli strumenti urbanistici - V. U.O. attuazione adempimenti connessi alla subdelega regionale in materia di Demanio marittimo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 64.628,13 a titolo di indennizzo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 257, legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, riferito al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2007 per concessione demaniale marittima scaduta il 31 dicembre 2001, relativa al mantenimento di una cabina balneare ad uso residenza estiva sull’area demaniale marittima sita in Ostia Lido.

1.1. Il provvedimento sanzionatorio del Comune di Roma contestava la realizzazione di opere inamovibili in totale assenza di titolo abilitativo. Lo Spagnoli ecepeva che la Capitaneria di porto di Roma (Ministero dei trasporti) in data 18 febbraio 1999 aveva rilasciato concessione n. 100 alla sua dante causa, Anna Maria Scagnetti, per mantenere un *cottage* (precedentemente costruito dalla società Maresole all’interno di uno stabilimento balneare), uso residenza estiva senza possibilità di pernottamento, a partire dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 2001. In data 18 novembre 2004 (con protocollo n. 91737/2004) l’Agenzia delle dogane rilasciava alla Scagnetti espressa autorizzazione postuma



al mantenimento dell'intero manufatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; con determinazione dirigenziale n. 71 del 20 gennaio 2005 il Comune di Roma autorizzava lo Spagnoli a subentrare nella concessione demaniale relativa al mantenimento del *cottage*. Di detta concessione lo Spagnoli procedeva a richiedere ulteriore rinnovo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013, senza tuttavia ottenere alcuna risposta né provvedimento dal Comune di Roma.

1.1.1. Alla luce delle predette vicende, l'odierno ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la riduzione dell'importo della sanzione in ragione del principio di irretroattività applicabile alla legge n. 296/2006, in virtù della quale era stato determinato l'importo dell'indennizzo, in quanto entrata in vigore successivamente al periodo individuato dall'amministrazione come di occupazione abusiva.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6078 pubblicata il 17 marzo 2015, rigettava la domanda dello Spagnoli, riconoscendo la legittimità del provvedimento impugnato.

2. Avverso detta sentenza interponeva gravame l'odierno ricorrente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale — con sentenza n. 7244/2018 — rigettava l'appello, condannando lo Spagnoli al pagamento delle spese di lite. A sostegno della sua decisione, il giudice distrettuale sosteneva che:

a) l'occupazione del bene di cui è causa deve considerarsi *sine titulo* in quanto:

l'atto di concessione dell'area demaniale marittima n. 100/1999, scaduto il 31 dicembre 2001 va riferito all'originaria licenza edilizia n. 63 rilasciata alla società Maresole nel 1957 dal Comune di Roma, nella quale si prevedeva esclusivamente la realizzazione di uno stabilimento balneare con presenza di cabine *cottages* per l'utilizzo unicamente estivo con divieto di pernottamento. L'atto in questione, pacificamente scaduto, non può essere interpretato estensivamente, non può né ritenersi prorogato nel tempo né tantomeno ampliato nel suo contenuto tipico, stante il fatto che risultano realizzate rilevanti modificazioni di carattere edilizio che hanno mutato l'assetto edilizio-urbanistico dell'area in maniera irreversibile quali, a titolo esemplificativo: sostituzioni di strutture amovibili in legno con manufatti inamovibili in muratura, realizzazione di tettoie e pavimentazioni, demolizioni e rifacimento di tramezzature, trasformazione della destinazione d'uso della cabina balneare in edificio adibito ad abitazione civile;

la cosiddetta «autorizzazione postuma» rilasciata del direttore della circoscrizione - Sezione doganale (prot. n. 91737 del 18 novembre 2004) non spiega alcun effetto ai fini del rilascio della concessione dell'area demaniale, né può considerarsi atto equipollente alla proroga della stessa, essendo stata emanata da un'autorità diversa tanto dall'Agenzia del demanio, titolare del bene, quanto dal Comune di Roma, da quest'ultima delegato in qualità di gestore del rapporto concessorio;

neppure può ritenersi avere avuto efficacia modificativa dell'originario provvedimento concessorio la determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2005 che ha autorizzato il subingresso dello Spagnoli alla Scagnetti in quanto, benché trattasi di provvedimento effettivamente connotato da ambiguità, esso non risulta né aver prorogato la concessione del bene pubblico, né averne ampliato l'oggetto;


infine, gli abusi edilizi realizzati appaiono di per sé insuscettibili di sanatoria *ex art. 33*, legge 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. condono edilizio), giacché l'erezione del manufatto su area demaniale ne determina l'appartenenza a questa in forza del generale principio dell'accessione *ex art. 934* del codice civile (Cassazione, sezione 2, n. 2528 del 31 gennaio 2017), applicabile anche ai beni demaniali, ed integra una causa ostativa al rilascio della concessione in sanatoria;

b) non ha pregio la doglianza avente ad oggetto l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 1, comma 257 della legge n. 296/2006, sul presupposto dell'asserita irretroattività della legge menzionata in quanto disciplina avente natura innovativa. Il giudice di seconde cure condivide, invece, quanto chiarito dal Tribunale riguardo al divieto di retroattività: esso intanto non ha copertura costituzionale, ad eccezione che in materia penale, cosicché è del tutto legittimo che la legge finanziaria n. 296/2006, avente natura interpretativa, applichi retroattivamente misure sanzionatorie in virtù delle quali l'indennizzo è commisurato al canone di mercato in caso di occupazione abusiva di un bene demaniale, quando essa consiste — come nella specie — nella realizzazione di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo, ovvero in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale.

3. Avverso la sentenza del giudice distrettuale proponeva ricorso per cassazione Giulio Spagnoli, affidandolo a quattro motivi. In prossimità dell'adunanza il ricorso veniva corredato da memoria.

Si difendeva Roma Capitale depositando controricorso illustrato da memoria.

Depositava altresì controricorso l'Agenzia del demanio.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 345 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) del codice di procedura civile: si censura la dichiarazione di inammissibilità del documento che l'odierno ricorrente aveva chiesto di depositare all'udienza di precisazione delle conclusioni, di formazione successiva all'introduzione del giudizio di appello, in cui veniva riconosciuto dal direttore delle risorse idriche e difesa del suolo l'uso abitativo del complesso Maresole, nonché la carenza di legittimazione passiva (sostanziale) del Comune di Roma, per essere lo stesso privo di funzioni e competenze amministrative per le concessioni del complesso Maresole (spettanti invece alla Regione Lazio), avendo solo funzioni limitate a fini turistici e ricreativi. Alla corte distrettuale si rimprovera di aver ignorato l'istanza di ammissione, senza aver avuto riguardo né al carattere sopravvenuto del documento, né alla sua indispensabilità.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. condono edilizio). Il ricorrente contesta l'affermazione della corte distrettuale secondo la quale gli abusi edilizi sarebbero insuscettibili di sanatoria per inapplicabilità della disciplina di cui alla legge n. 47/1985, in quanto realizzati su area demaniale. Secondo il ricorrente, invece, l'art. 32 della legge richiamata non considera ostativo al rilascio della sanatoria il fatto che gli abusi insistano sul suolo pubblico, mentre l'art. 33 della stessa legge stabilisce che le opere non suscettibili di sanatoria sono solo quelle realizzate in presenza dei vincoli, da cui consegue l'inedificabilità delle aree. In ogni caso, la dante causa dell'odierno ricorrente, aveva presentato domanda di condono, e ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985 dal momento della presentazione di istanza di condono fino alla sua definizione sono sospesi tutti gli eventuali procedimenti di repressione degli abusi eventualmente esistenti.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, comma 257 della legge n. 296/2006: la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al rapporto concessorio per cui è causa la norma menzionata, anziché l'art. 8, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494), laddove detta norma, che commisura l'indennizzo ai valori di mercato, era da ritenersi inapplicabile per l'insussistenza del presupposto di legge, ossia che le opere fossero state realizzate su beni demaniali in difetto assoluto di titolo abilitativo, o di titolo incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale. Nella prospettazione del ricorrente, invece, l'occupazione dell'area demaniale e il mantenimento in essere del manufatto ivi insistente erano stati espressamente autorizzati ad uso «residenza estiva» tanto dall'Agenzia delle dogane (prot. n. 91737 del 18 novembre 2004), quanto dall'amministrazione comunale, che — volturando l'autorizzazione postuma in favore dello Spagnoli — dichiarava espressamente la sanatoria delle difformità e l'ottenimento, da parte di quest'ultimo, del subingresso nella concessione demaniale marittima.

4. Con il quarto motivo di doglianza si deduce violazione dell'art. 1, comma 257 della legge n. 296/2006, degli articoli 31, 32, 35 e 38 della legge n. 47/1985, dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 (come convertito dalla legge n. 326/2003), nonché dell'art. 3 della legge n. 212/2000, dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi generali in materia di irretroattività della normativa sanzionatoria. Il ricorrente censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla richiesta di indennizzo avanzata dal Comune di Roma l'art. 1, comma 257 della legge finanziaria n. 296/2006, seppure entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, dunque, anche con riferimento al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, rispetto al quale la norma non avrebbe dovuto trovare applicazione *ratione temporis*. L'applicazione retroattiva della legge in esame, prosegue il ricorrente, è stata giustificata dalla corte distrettuale sul presupposto che il principio di irretroattività non avrebbe copertura costituzionale, ad eccezione della materia penale. Attribuendo portata interpretativa alla norma in questione, la corte d'appello ha ritenuto legittima la commisurazione retroattiva del canone di indennizzo ai prezzi di mercato. Nella prospettazione del ricorrente, invece, il secondo periodo della disposizione menzionata non avrebbe portata interpretativa, bensì innovativa, e sarebbe perciò contraria sia all'art. 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (qualora si volesse attribuire natura tributaria all'indennizzo), sia all'art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 (qualora si volesse attribuire valore di sanzione amministrativa all'indennizzo), poiché entrambe espressamente vietano l'imposizione di sanzioni rispettivamente tributarie e amministrative attraverso leggi che operino retroattivamente.

5. La questione centrale del contenzioso, ossia l'applicazione retroattiva al caso in esame dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 257, secondo periodo della legge finanziaria n. 296/2006, è affidata al quarto motivo di ricorso che, a giudizio del collegio per le ragioni appresso esposte, autorizza questa corte a sospendere il giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale.

6. Preliminarmente, al fine di verificare la rilevanza per il presente giudizio della questione di legittimità costituzionale che si intende proporre, occorre chiarire le questioni sollevate dal terzo e quarto motivo del ricorso.



6.1. Il ricorrente non ha censurato l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito, a tenore del quale il manufatto di cui è causa risulta trasformato in edificio adibito a civile abitazione, in luogo dell'originaria destinazione d'uso in cabina *cottage* balneare con divieto di pernottamento e di utilizzazione abitativa, come risultava dal contenuto originario della licenza edilizia.

6.1.1. Sulla scorta di tale premessa, il collegio condivide l'opinione della corte distrettuale nella parte in cui ha qualificato come abusivo il manufatto in difetto assoluto di titolo abilitativo. Questa corte ha già avuto modo di affermare che le costruzioni su terreni demaniali non sono suscettibili di sanatoria a norma degli articoli 31 e seguenti della legge n. 47/1985, in quanto parte dello stesso terreno demaniale, per il principio generale dell'accessione *ex art.* 934 del codice civile, cui non si sottraggono i beni demaniali (Cassazione, sezione 2, 31 gennaio 2017, n. 2528; Cassazione, sezioni unite n. 427/1988; Cassazione n. 9476/1995). Ne consegue la sussistenza del presupposto (totale assenza di titolo edilizio) sul quale la disciplina della legge finanziaria fonda la debenza dell'indennizzo e, pertanto, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli interventi per i quali era stata presentata domanda di condono fossero né dotati di titolo abilitativo né suscettibili di sanatoria.

7. Chiarita la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della disposizione censurata, il Collegio evidenzia che, ove il dubbio di legittimità costituzionale fosse accolto, l'art. 1, comma 257 secondo periodo, legge finanziaria n. 296 del 2006 — che predetermina l'esito della lite — benché applicabile dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2007) — non sarebbe utilizzabile nel procedimento in corso, il quale dovrebbe essere definito con l'applicazione della precedente regola di giudizio.


8. Tanto premesso, come anticipato, il nucleo della questione emergente dal quarto motivo del ricorso (e ribadita in memoria: p. 6, punto 3.) consiste nello stabilire se il secondo periodo del comma 257 dell'art. 1, legge finanziaria n. 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, debba considerarsi norma innovativa — come appunto sostiene il ricorrente — e, di conseguenza, debba trovare applicazione solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, lasciando impregiudicati i precedenti criteri di determinazione dell'indennizzo, con riferimento al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, rinvenibili nell'art. 8 del decreto-legge n. 400 del 1993.

8.1. La pretesa del ricorrente di affermare la non applicabilità, al caso di specie, del nuovo sistema sanzionatorio predisposto dalla disposizione sopra menzionata, trova ostacoli insuperabili nella formulazione letterale e complessiva della norma. Ritiene, pertanto, questa corte che si ponga, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, comma 1, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 della Carta costituzionale, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge finanziaria n. 296 del 2006, nella parte in cui introduce nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto-legge n. 400 del 1993. La complessiva liquidazione indennitaria derivante dall'applicazione retroattiva della disposizione censurata risulta, infatti, lesiva di valori costituzionali (giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto debito-credito tra parte privata e Stato), non sussistendo giustificazioni ragionevoli all'intervento legislativo retroattivo.

9. Questa corte ha già avuto occasione di affermare la natura interpretativa del primo periodo della disposizione in esame (Cassazione, sezione 3, n. 16491 del 20 giugno 2017, conf. *ex multis* di recente da: Cassazione n. 29771 del 2020, Rv. 660153 - 01; Cassazione n. 16491 del 2017, Rv. 644817 - 01), rispetto alle precedenti norme contenenti i criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo.

La questione di cui si discute in questa sede è, invece, se la natura interpretativa del comma in esame si estenda anche al secondo periodo della medesima norma, così risolvendosi nell'(illegittima) applicazione retroattiva (nel caso di specie, relativa al periodo di occupazione abusiva compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006) della disposizione ivi contenuta, per la quale i criteri di calcolo dell'indennizzo per occupazione *sine titulo*, ovvero per la realizzazione di manufatto difforme su beni del demanio marittimo, sono commisurati ai valori di mercato, anziché a parametri predeterminati dalla legge, *ex art.* 8, comma 1 del decreto-legge n. 400/1993 (vigente *ratione temporis*).

9.1. La ricaduta della soluzione al quesito enunciato coinvolge, a giudizio del collegio, la stessa legittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva di una disposizione — quale quella in esame — che contiene condizioni modificative della debenza dovuta dall'odierno ricorrente per l'uso esclusivo ma illegittimo del bene pubblico a beneficio del privato cittadino, in quanto agganciata a parametri indeterminati (valore di mercato) e riferiti a violazioni antecedenti all'entrata in vigore della norma.



10. Come anticipato in parte narrativa (punto 2-b), la corte territoriale, nella pronuncia impugnata, confermando l'opinione del primo giudice, sul presupposto della natura interpretativa dell'intera norma in esame, e sul presupposto della mancata copertura costituzionale del principio di irretroattività delle leggi in materia amministrativa, si è espressa in favore della legittimità dell'applicazione retroattiva della disposizione censurata.

10.1. A sostegno della tesi, il giudice distrettuale si è riportato a quanto affermato dalla Corte costituzionale su un tema confinante, riguardante la dedotta illegittimità costituzionale del comma 251 della medesima legge finanziaria n. 296/2006, applicabile anche rispetto a rapporti giuridici di durata, benché in vigore dal 1° gennaio 2007, contenente un nuovo criterio di quantificazione del canone demaniale marittimo, determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, nonché moltiplicando l'importo così ottenuto per un coefficiente pari a 6,5 (Corte costituzionale, sentenza n. 302 del 22 ottobre 2010). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in quell'occasione dal Tribunale di Sanremo rimettente erano sostanzialmente legate al fatto che il «nuovo» canone demaniale non sarebbe più predeterminato con atto legislativo, ma rimesso alle valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), al pari di corrispondenti immobili di proprietà privata. In detta occasione, sottolinea la Corte d'appello di Roma, la consulta aveva dichiarato infondata la questione di legittimità del comma 251 esprimendo principi valevoli anche nella fattispecie in esame, ossia il contenimento della spesa pubblica degli enti locali e la tutela del patrimonio dello Stato (v. in precedenza Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 2004).

10.2. Sul tema della pretesa irretroattività del comma 257, art. 1, legge finanziaria n. 296 del 2006, l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta in difesa dell'Agenzia del demanio (p. 9 del controricorso), nonché la difesa di Roma Capitale (p. 6, punto 4 del controricorso; p. 4, punto 4 della memoria difensiva) negano entrambe la natura stessa di sanzione amministrativa (ovvero tributaria) dell'indennizzo di cui alla norma menzionata: si tratterebbe, a giudizio delle controricorrenti, di una forfetizzazione del risarcimento del danno spettante all'erario a tutela del diritto di proprietà (pubblica). Tale interpretazione, proseguono i contro ricorrenti, sarebbe avallata dall'ultimo inciso della disposizione in esame, che recita: «... ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti ...».


11. Ai fini della comprensione del significato e della portata delle norme coinvolte, è opportuno trascriverne integralmente i testi delle norme oggetto di esame.

Art. 1, comma 257, legge finanziaria n. 296 del 2006: «Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi».

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni), art. 8: «1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento». La misura del canone annuo per le utilizzazioni dei beni demaniali marittimi è a sua volta determinata, in applicazione del decreto-legge n. 400 del 1993, dalle dettagliate indicazioni di legge ex art. 3, comma 1.

11.1. La formulazione letterale del primo inciso del comma 257, art. 1, legge finanziaria n. 296 del 2006, autoqualifica il suo tenore interpretativo con riferimento all'applicabilità dell'art. 8 anche alla «mera occupazione»: ne deriva che il significato di «utilizzazioni senza titolo», ovvero «utilizzazioni difformi» dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo di cui all'art. 8, decreto-legge n. 400 del 1993, si estende anche alle mere occupazioni temporanee di opere esistenti e amovibili.

11.2. Il secondo periodo della disposizione in esame, indirizzandosi alla realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo difforme, introduce nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo, commisurati ai valori di mercato, anziché utilizzare i criteri legislativi espressi nel decreto-legge n. 400 del 1993, in virtù dei quali, una volta quantificato il canone annuo (sulla base di coefficienti specifici dettagliati nell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 440 del 1993), il *quantum* dell'indennizzo si ricava moltiplicando il canone così ottenuto per il duecento per cento, nel caso di occupazione abusiva; per il cento per cento nel caso di utilizzazione difforme.




11.3. Tanto precisato, il collegio condivide l'interpretazione proposta dai controricorrenti (*supra*, punto 10.2) che nega la natura stessa di sanzione amministrativa (ovvero tributaria) all'indennizzo di cui all'inciso in parola. La natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, accessoria e collegata al conseguimento di un canone di occupazione, che coinvolge diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, si ricava da una consolidata linea argomentativa espressa in più occasioni da questa corte, divenuta ormai «diritto vivente» (così Corte costituzionale n. 64 del 2008), in tema di riparto di giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria, in virtù della quale le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, e aventi ad oggetto l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico, senza che assuma rilievo il potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali o comunque di natura discrezionale-valutativa, non hanno natura tributaria, e restano assegnate al giudice ordinario (*cf. ex plurimis*: Cassazione, sezione U, ordinanza n. 21950 del 2015; Cassazione, sezione U, sentenza n. 23591 del 27 ottobre 2020, Rv. 659447 - 01; Cassazione, sezione 5, n. 582/2017; Cassazione, sezione 5, n. 31331/2019). Esclusa la natura tributaria del canone di occupazione, neanche può attribuirsi tale qualificazione alla prestazione accessoria, ossia all'indennizzo previsto dalla disposizione in esame.

11.4. In quanto attribuzione patrimoniale comunque sottratta al potere di intervento discrezionale dell'amministrazione, l'indennizzo di cui si discute non ha neanche natura di sanzione amministrativa. Sulla scorta di una giurisprudenza consolidata in tema di pagamento del canone derivante da rapporto concessorio (Cosap: Cassazione, sezione n. 7188 del 4 marzo 2022; Cassazione, sezione 5, sentenza n. 24541 del 2 ottobre 2019, Rv. 655480 - 01; sul rapporto di tipo paritario tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico secondo lo schema obbligo-pretesa, *cf. Cassazione, sezione U, sentenza n. 21545 del 18 settembre 2017, Rv. 645317 - 01, in motivazione; Cassazione, sezione U, ordinanza n. 14864 del 28 giugno 2006, Rv. 590190 - 01) e concessione di servizio pubblico (Cassazione, sezione U, 27 novembre 2019, n. 31029; Cassazione, sezione U, 18 dicembre 2019, n. 33691; 8 luglio 2019, n. 33691; 18 dicembre 2018, n. 32728; si veda anche Cassazione, sezione U, 28 ottobre 2021, n. 30580), l'occupazione generica di suolo pubblico rientra pienamente nella tipologia di prestazione per la quale l'utilizzatore è tenuto al pagamento di una prestazione pecuniaria legata ad un rapporto che esplica effetti di natura privatistica, posto che la natura pubblica del suolo occupato non incide sulla qualificazione del rapporto instaurato. Ebbene, se ciò vale per il conseguimento del canone per l'occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa — come nel caso che ci occupa — consista nell'indennità da abusiva occupazione (Cassazione n. 1435/2018, in motivazione, per la quale l'indennità in parola costituisce credito diverso dal canone di concessione COSAP).*

11.5. In definitiva, si tratta pur sempre di controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione della concessione di bene (come di servizio) pubblico. A conferma della natura indennitaria in regime privatistico dell'indennizzo in questione, milita in effetti l'inciso della norma di cui è causa evidenziato dai controricorrenti, il quale rinvia alle sanzioni previste in norme di settore, quali in particolare — oltre alla demolizione dell'opera abusiva e il ripristino del ripristino dell'area *ex art. 54 del codice della navigazione*, oppure *ex art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia)* in vigore dal 1° gennaio 2002 — le sanzioni penali previste dal codice della navigazione (art. 1161).

11.6. Esclusa la natura di sanzione tributaria o amministrativa dell'indennizzo in questione, il collegio non condive l'argomentazione del ricorrente, il quale sostiene l'irretroattività della disposizione in questione sul presupposto della sua natura innovativa, e non interpretativa. Il significato letterale delle parole utilizzate, la connessione di esse e l'intenzione del legislatore, convogliano l'interprete verso una lettura che milita nel senso del tenore interpretativo di tutte le disposizioni contenute nella norma in esame, e della correlata applicazione retroattiva di esse. *L'incipit* del comma 257, art. 1, legge finanziaria n. 296/2006 enuncia inequivocabilmente lo scopo interpretativo della norma (Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che ...); mentre ci dice che le utilizzazioni contemplate nell'art. 8, decreto-legge n. 400 del 1993 devono includere anche la mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, l'urgenza interpretativa enunciata si spinge a chiarire che, invece, la realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili — in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo difforme — saranno soggette a richieste di indennizzo commisurato ai valori di mercato.

Inserito nel contesto della legge finanziaria del 2007, il comma in parola si lega alla disciplina evolutiva dell'utilizzazione dei beni demaniali tendente ad avvicinare i loro valori a quelli del mercato, che si oppone alla concezione statica, agganciata ad una valutazione tabellare e astratta del valore dei beni. Emerge, dunque, anche dall'inciso che ci occupa, l'intenzione del legislatore inserita nel solco della «valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore redditività per lo Stato, vale a dire per la generalità dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei soggetti particolari che assumono la veste di concessionari» (Corte costituzionale sentenza n. 302 del 2010).




11.7. Se la formulazione della norma in questione non pone nessun dubbio di legittimità per l'applicazione a partire dal momento della sua entrata in vigore, sottraendosi al sindacato giudiziale in merito all'opportunità della scelta legislativa o tanto meno alla congruità delle determinazioni patrimoniali indennitarie, diverse considerazioni sono dovute in questa sede riguardo la scelta della retroattività delle disposizioni in essa contenute. Non rilevandosi questioni tecniche o contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione della precedente modalità di quantificazione dei canoni di concessione e dei relativi indennizzi (come prevista dagli articoli 3 e 8 del decreto-legge n. 400 del 1993); esclusa, altresì, la necessità di ripianare precedenti sperequazioni mediante l'intervento retroattivo dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo, il collegio ritiene che la mera opportunità di adeguare rapidamente e persino a ritroso la gestione del demanio marittimo alle nuove tendenze di un'economia dinamica e di mercato nell'interesse della collettività sottragga la norma in questione al dubbio di manifesta infondatezza, rispetto alla questione di aderenza della norma al dettato costituzionale. In altri termini: la *ratio* sottesa alla promulgazione del comma 257, art. 1, legge finanziaria n. 296 del 2006 — il contenimento della spesa pubblica degli enti locali e la tutela del patrimonio dello Stato — non si ritiene sia di per sé idonea a bilanciare la compressione valori costituzionali e di diritti appartenenti al privato cittadino rispetto al quale sussistano i presupposti di applicazione (retroattiva) della norma citata.

11.8. È pur vero che ben può il legislatore conferire — con i limiti più volte precisati dalla Corte costituzionale: v. *infra* — efficacia retroattiva ad una legge, anche se essa non si auto-qualifichi, né sia, di interpretazione autentica (v. Corte costituzionale, sentenze n. 376 del 2004, cit.; n. 36 del 1985; n. 123 del 1988). La circostanza che una disposizione, a dispetto della propria auto-qualificazione, non abbia in realtà natura interpretativa, può essere sintomo dell'uso improprio della funzione legislativa di interpretazione autentica: non la rende per ciò solo costituzionalmente illegittima ma, tuttavia, incide sull'ampiezza del sindacato che la Corte costituzionale deve effettuare sulla norma in ragione della sua retroattività. L'(eventuale) erroneità di tale auto-qualificazione può costituire, cioè, un indice, sia pure non dirimente, della sua irragionevolezza quanto alla retroattività del *novum* introdotto, nel contesto del bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità che abbia ad oggetto norme retroattive (Corte costituzionale sentenze n. 145 del 13 giugno 2022; n. 133 del 2020; n. 108 del 2019; n. 73 del 2017; n. 103 del 2013; n. 41 del 2011).

11.9. Né a siffatta interpretazione della disposizione in esame è di ostacolo il principio secondo cui la norma di interpretazione autentica può essere adottata solo per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa (*ex plurimis*: Corte costituzionale n. 156 del 2014; Corte costituzionale n. 15 del 2012) o a forti contrasti giurisprudenziali che diano luogo ad incertezze interpretative della norma (Corte costituzionale n. 271 del 2011), ovvero per contrastare un orientamento giurisprudenziale oppositivo rispetto a quanto voluto dal legislatore, o ancora per assenza di sua autonomia che la rende insuscettibile di applicazione autonoma (v. ricorso, p. 19, ultimo capoverso). La Corte costituzionale sembra orientata nel senso della legittimità della legge interpretativa, anche innovativa, retroattiva (Corte costituzionale n. 234 del 2007), nell'ordinamento costituzionale nazionale, con l'unico limite dell'art. 25, comma secondo della Costituzione, in materia penale — nella prospettiva, però, di preservazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi come principi di civiltà giuridica (Corte costituzionale sentenze n. 234 del 2007; n. 274 del 2006), e purché l'intervento legislativo sia tale da garantire al cittadino interessato una compensazione ragionevole dello svantaggio arrecato. Al fine di risultare costituzionalmente legittima, infatti, l'esegesi normativa dovrebbe essere ragionevolmente giustificata da motivi imperativi di interesse generale, di modo da bilanciare gli effetti retroattivi anche a danno dei diritti acquisiti dai soggetti interessati (Corte costituzionale sentenze n. 191 del 2014, n. 170 del 2013). In sintesi: i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, al di fuori della materia penale, vanno individuati nei principi della ragionevolezza, della tutela del legittimo affidamento, della coerenza e certezza dell'ordinamento e del rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate alla funzione giudiziaria (Corte costituzionale, sentenze n. 145 del 10 maggio 2022; n. 210/2021; n. 78/2012; n. 209/2010).

11.10. Il tema della retroattività delle leggi quale principio di civiltà giuridica, limitato dal principio di ragionevolezza e bilanciamento di valori di pari rango, è peraltro affrontato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), secondo cui seppure non è precluso al legislatore disciplinare, con nuove disposizioni di portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, tuttavia il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo sanciti dall'art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (Sentenze Corte EDU: 8 febbraio 2022, Ferrilli contro Italia, paragrafo 7; 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, paragrafo 29; 24 giugno 2014, Azienda agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, Biasucci e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 febbraio 2014, Arras ed altri contro Italia; 7 giugno 2011, Agra ti ed altri contro Italia, paragrafo 58). La stessa Corte EDU precisa, inoltre, che le considerazioni di natura finanziaria non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie (*ex plurimis*, sentenze 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, paragrafi 38, 39; 29 marzo 2006, Scordino contro Italia, paragrafo 132; 31 maggio 2011, Maggio contro Italia, paragrafo 47).



12. A fronte di norme che dispongono per il passato, si impone la verifica della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale e di rilievo costituzionale tali giustificare la lesione di valori costituzionalmente tutelati e compromessi dall'efficacia retroattiva della legge. A giudizio di questo collegio, l'art. 1, comma 257, secondo periodo, legge finanziaria n. 296 del 2006 non supera questa verifica: con la sua portata retroattiva ha compromesso in modo irragionevole i valori di rilievo costituzionale individuabili nel legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria, nel principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nel giusto processo e nelle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte costituzionale, sentenze n. 145 del 13 giugno 2022; n. 104/2022; n. 61/2022; n. 133/2020; n. 108/2019; n. 173/201).

12.1. La norma censurata violerebbe, dunque, gli articoli 3, 23, 24, comma 1, articoli 102, comma 1 e 111, comma 1 e 2, 117 della Carta costituzionale. Non si ravvisa, infatti, un equo bilanciamento tra la sorpresa cui sono sottoposti gli utilizzatori esclusivi di beni pubblici (seppure fruitori di manufatti abusivi ovvero difformi rispetto all'originaria concessione) e l'opportunità della collettività di trarre — anche a ritroso — dai beni del demanio marittimo la redditività dinamica del mercato. «I soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. In tal caso l'efficacia retroattiva della legge, finalizzata a preservare l'interesse economico dello Stato che sia parte di giudizi in corso, si pone in evidente e aperta frizione con il principio di parità delle armi nel processo e con le attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria» (Corte costituzionale, sentenza n. 145 del 2022; Corte EDU, Stefanetti e altri contro Italia, cit., paragrafo 39). Inoltre, la disposizione di cui si discute immette retroattivamente nell'ordinamento nazionale una fattispecie di natura indennitaria destinata a comprimere il diritto dei singoli (ai quali trovi applicazione quel particolare presupposto dettato dalla legge) ad un giusto processo presidiato dall'art. 111, comma 1 della Costituzione, senza che sia individuabile un motivo imperativo di interesse generale — diverso dall'indubbia necessità di contenimento della spesa pubblica degli enti locali e dalla tutela del patrimonio dello Stato — tale da bilanciare adeguatamente il sacrificio del singolo al diritto inviolabile, garantito dall'art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio a difesa dei propri diritti ed interessi legittimi. Di conseguenza, essa altera i rapporti tra creditori, poiché crea una disparità tra le parti (pubbliche e private), in quanto interviene in pendenza di giudizio in cui lo Stato è parte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, all'interno di un rapporto che ha ad oggetto una prestazione patrimoniale rispetto alla quale sussiste il legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria, ex art. 23 della Costituzione, così compromettendo anche il principio di parità delle armi del processo e delle attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria, garantito dall'art. 102 della Costituzione.

12.2. Coordinando i principi costituzionali sopra richiamati con i principi contenuti nella CEDU, come interpretati dalla Corte EDU (*supra*, punto 11.10), il collegio ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 257 secondo periodo, legge finanziaria n. 296 del 2006 si pone in contrasto con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica riportati nell'art. 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, che richiama i principi del giusto processo, della parità delle armi e delle attribuzioni riservate al potere giudiziario innanzi menzionate.

P. Q. M.

La Corte suprema di cassazione, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 23, 24, comma 1, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo della legge finanziaria n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente decreto-legge n. 400 del 1993.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 6 ottobre 2022.

Il presidente: MANNA


23C00201

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

